

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Azienda

SYNTHESIS Spa

Datore di Lavoro

De Stefano Francesco, Aversa Massimo



Elaborato

***Modello di Gestione e Controllo
D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

Data: 16/03/2026

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

SEZ. 00 - TABELLA REVISIONI

EDIZIONE	I	Data	14/08/2014
Revisione	01	Data	04/05/2015
Revisione	02	Data	18/04/2018
Revisione	03	Data	12/01/2021
Revisione	04	Data	16/03/2026

CONTENUTO DELLA MODIFICA	AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA AZIENDALE E RIF. NORMATIVI RIVISITAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI TUTTE LE PARTI SPECIALI
--------------------------	--

Rev.	Data	Contenuto
Rev. 01	04/05/2015	Aggiornamento precedente mod. 231
Rev. 02	18/04/2018	Aggiornamento precedente mod.231
Rev. 03	12/01/2021	Aggiornamento precedente mod. 231
Rev. 04	16/03/2026	Aggiornamento reati presupposto (art. 25-octies.1; 25-duodevices), recepimento D.Lgs. 24/2023 (whistleblowing), eliminazione art. 323 c.p., formazione, monitoraggio OdV.

	AUTORE	VERIFICATO	APPROVAZIONE
POSIZIONE	P.A. Mallamace/ G. Candido (Dipendenti)	DIR	CDA
FIRMA			

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

PARTE GENERALE DEL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato elaborato e aggiornato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tenendo conto delle principali linee guida e delle migliori prassi applicative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, nella predisposizione e nell'aggiornamento del Modello la Società ha tenuto conto, ove compatibili con la propria struttura organizzativa e con le attività svolte, delle Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La Società ha inoltre considerato le indicazioni e le best practice in materia di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e di sistemi di controllo interno contenute nei documenti interpretativi e nelle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con particolare riferimento alle linee guida sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e alle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate.

Con riferimento al sistema di segnalazione interna (whistleblowing), la Società ha tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 nonché delle Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di tutela del segnalante e gestione delle segnalazioni.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

1. DEFINIZIONI

D. Lgs. 231/01: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, e successive modifiche ed integrazioni (altrimenti definito D. Lgs. 231/01 e s.m.i.).

Modello: Modello di gestione (o sistema di gestione o modello di gestione) ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 231/01.

Destinatari: il presente Modello si applica a tutti gli Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Dipendenti, collaboratori, stagisti di ogni ordine e grado.

Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.). In dettaglio, sono soggetti apicali i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e tutti i titolari di deleghe di poteri conferiti direttamente dalla Società.

Soggetti sottoposti: persone identificate dall'art. 5 co 1 lett. b) del Decreto.

Ente: struttura organizzata per fini determinati a cui la legge riconosce personalità giuridica.

Ente pubblico: enti creati mediante un atto dello Stato per far fronte ad esigenze organizzative o funzionali dello Stato stesso. Non sempre la natura pubblicistica di un ente è espressamente dichiarata dal legislatore. Inoltre, la presenza di una partecipazione statale non è ritenuta condizione sufficiente per considerarlo tale la qualificazione di un ente come pubblico discende da una serie di indici, che non hanno valore esclusivo e non devono necessariamente concorrere simultaneamente; essi sono:

- a) riconoscimento esplicito della personalità di diritto pubblico contenuto in un atto normativo;
- b) creazione dell'ente (e previsione della sua possibile estinzione) da parte dello Stato;
- c) poteri dello Stato di nominare o revocare gli amministratori dell'ente;
- d) poteri dello Stato, di operare controlli sulla legittimità o sul merito di determinati atti dello stesso;
- e) poteri dello Stato di direttiva nei confronti degli organi dell'ente.

Sono perciò identificabili come enti pubblici, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i Comuni e le Province, i consorzi di bonifica o di irrigazione, le Camere di commercio, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'ISTAT, la Cassa depositi e prestiti, il CONI, gli ordini e collegi professionali, le università, le istituzioni di alta cultura, l'ACI, l'INPS, l'INAIL, l'IVASS, BANCA D'ITALIA, CONSOB.

Pubblica Amministrazione: l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici. Il concetto di Pubblica Amministrazione, in diritto penale, viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

Pubblico Ufficiale: ai sensi dell'art. 357 c.p., chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Pubblico ufficiale, quindi, è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi a prescindere dal fatto che sussista un rapporto di dipendenza con lo Stato o altro ente pubblico. Al fine della qualifica di pubblico ufficiale, infatti, rileva la natura dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata, senza che sia necessario un rapporto di appartenenza del soggetto alla pubblica amministrazione.

Sono perciò identificabili come pubblici ufficiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i parlamentari ed i ministri, i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad es. dell'Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza (es. Banca d'Italia), i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad es., i curatori fallimentari), gli amministratori e dipendenti di enti pubblici, ma anche soggetti privati investiti di poteri che consentono di formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero poteri

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

autoritativi o certificativi, (ad es: professionisti incaricati di redigere il piano regolatore comunale e gli amministratori di una società per azioni concessionaria nell'esercizio dell'attività connessa all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica). In virtù del medesimo criterio della rilevanza oggettiva dell'attività svolta, possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche i dipendenti di enti pubblici economici (quali ENI, ENEL e Poste Italiane), ossia di enti che allo scopo di realizzare un fine di lucro e, indirettamente, una finalità pubblica svolgono – di regola nella forma di società per azioni – un'attività di impresa diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi, ponendosi sullo stesso piano degli imprenditori privati e utilizzando, come questi ultimi, strumenti di diritto privato.

Persona incaricata di un pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p., chi, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine pubblico e della prestazione di opera meramente materiale.

Anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale persona incaricata di un pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

Sono perciò identificabili come persone incaricate di un pubblico servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli amministratori di società private che operano in regime di concessione, di compagnie portuali, di enti fieristici, dell'INAIL, dell'INPS, di aziende energetiche, banche che erogano crediti speciali e/o agevolati, uffici postali, uffici doganali delle Ferrovie dello Stato e di concessionari autostradali.

Informazione riservata: informazione non di dominio pubblico, di carattere riservato, avente ad oggetto le attività di Synthesis Spa e/o dei clienti. Il destinatario che venisse in possesso nell'ambito anche di una relazione di affari nella quale Synthesis Spa è coinvolta ha l'obbligo di non divulgare tale informazione ad alcuno.

Finanziamenti: si intendono la Cessione del Quinto dello Stipendio e la Delegazione di Pagamento, meglio descritte appresso.

Cessioni del Quinto dello Stipendio: si tratta di un Prestito Personale, a tasso fisso per l'intera sua durata, estinguibile mediante trattenuta di un quinto della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'intermediario mutuante, previo conferimento da parte del mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro del relativo mandato irrevocabile.

Delegazioni di Pagamento: si tratta di un Prestito Personale, a tasso fisso per l'intera sua durata, estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'intermediario mutuante, previo conferimento da parte del mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro del relativo mandato irrevocabile.

Questa forma di finanziamento, per lo più integrativa della "Cessione del Quinto", è finalizzata a permettere al lavoratore dipendente di ottenere maggiore credito sino alla concorrenza del 50% dello stipendio, secondo la forma della cessione dei crediti.

Organismo di Vigilanza (OdV): Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

Protocolli: I protocolli identificano le singole fattispecie di rischio/reato che possono essere commesse da ciascuna Funzione aziendale, individuando le procedure organizzative e gli strumenti di controllo posti a presidio di tali condotte illecite.

In tal senso, il Protocollo non sostituisce il corpus procedurale della Società ma lo integra.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 231/2001, intitolato *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*, emanato l'8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, introduce nella legislazione italiana la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati:

- commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti;
- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'ente, in questo caso Synthesis Spa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La novità effettiva introdotta dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i. consiste dunque nell'ampliamento della responsabilità a carico degli enti, considerato che, in precedenza il principio di personalità della responsabilità penale li escludeva infatti da ogni sanzione penale, diverse dal risarcimento dell'eventuale danno.

Le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 si applicano a persone giuridiche private riconosciute (fondazioni, associazioni riconosciute), le associazioni non riconosciute, le società di persone nessuna esclusa, nemmeno quella di fatto, le Società di capitali nessuna esclusa, gli Enti pubblici economici, tra cui le agenzie pubbliche (ASL, Enti strumentali delle Regioni o degli enti locali) e le aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici. A Synthesis Spa si applicano dunque le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo in oggetto.

Reati previsti dal Decreto

La responsabilità di Synthesis Spa è connessa solo per determinati reati. Originariamente erano previsti i reati relativi a **delitti contro la Pubblica Amministrazione**, alcune **ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, enti pubblici e Unione Europea**.

Successivamente, si sono susseguiti molti interventi legislativi, che hanno esteso sensibilmente il campo dei reati contemplati.

Attualmente, a seguito degli ultimi aggiornamenti normativi emanati nel 2020, in relazione agli ambiti operativi aziendali, i reati previsti sono i seguenti:

1. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** indicati dall'Art. 24, del D. Lgs. n. 231/01 modificato dalla L. 161/2017 e dal D. Lgs. 75/2020;
2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**, indicati dall'art. 24-bis, del D. Lgs. 231/01 e s.m.i., introdotto dalla L. n. 48/2008, modificato dal D. Lgs. 7 e 8/2016;
3. **Delitti di criminalità organizzata** indicati dall'art. 24-ter, del D. Lgs. n. 231/2001 aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015;
4. **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione** indicati dall'art. 25, del D. Lgs. n. 231/01 modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L.3/2019 e dal D. Lgs. 75/2020;
5. **Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo**, indicati dall'art. 25-bis, del D. Lgs. 231/01 e s.m.i., introdotto dal D.L. n. 350/2001, conv., con modificazioni, in L. n. 409/2001; modificato dal D. Lgs. 125/2016;
6. **Delitti contro l'industria e il commercio**, indicati dall'art. 25-bis.1, del D. Lgs. n. 231/2001 aggiunto dalla L. n. 99/2009;
7. **Reati societari**, indicati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01 e s.m.i., introdotto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato al comma 1 dalla L. 27/2015 n. 69, modificato dal D. Lgs. n. 38/2017;
8. **Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico**, indicati dall'art. 25-quater del D. Lgs. 231/01 e s.m.i., introdotto dalla L. n. 7/2003;
9. **Reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, indicati dall'art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/01 e s.m.i., introdotto dalla L. n. 7/2006;
10. **Reati contro la personalità individuale**, indicati dall'art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01 e s.m.i., introdotto dalla L. n. 228/2003, modificato dalla L. n. 199/2016;
11. **Reati di abuso di mercato**, indicati dall'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/01 e s.m.i., introdotto
12. dalla L.62/2005;

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

12. **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato** (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
13. **Reati di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro**, indicati dall'art. 25-septies, D. Lgs. 231/01 e s.m.i., introdotto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dal D. Lgs. n. 81/2008; modificato dalla L. n. 3/2018;
14. **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** indicati dall'art. 25-octies, D. Lgs. 231/01 e s.m.i., introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014;
15. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, indicati dall'art. 25-novies, D. Lgs. 231/01 e s.m.i., introdotto dalla L. n. 99/2009;
16. **Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, indicato dall'art. 25-decies, D. Lgs. 231/01 e s.m.i., introdotto dalla L. n. 116/2009;
17. **Reati ambientali**, indicati dall'art. 25-undecies, D. Lgs. 231/01, introdotto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., modificato dalla L. n.68/2005 e dal D. Lgs. n. 21/2018;
18. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** indicati dall'art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/01, articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 161/2017;
19. **Razzismo e xenofobia** indicato dall'art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018;
20. **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, indicati dall'art. 25-quaterdecies, D. Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n.39/2019;
21. **Altri reati non compresi nel decreto 231/2001** che la giurisprudenza recentemente ha sancito comportare pesanti conseguenze ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto.
22. **Reati Tributari** indicati dall'art. 39 della decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124
23. **Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371**, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, art. 5 DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020 , n. 75
24. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, attuazione Dir. UE 2019/713
25. **Reati contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali; devastazione/saccheggio di beni culturali e paesaggistici** L. 22/2022

Sanzioni

Viene definita da Synthesis Spa, in rispetto ed in riferimento anche del Contratto nazionale di categoria, una modalità di valutazione delle sanzioni che si concretizza nello strumento di definizione denominato "**Sistema disciplinare**" di cui al par. 5 della "**Parte Generale**" del presente documento.

Nei confronti di Synthesis Spa, cui è riconosciuta una responsabilità in conseguenza della commissione dei reati presupposto, il 231/01 prevede sia sanzioni **pecuniarie** (commisurate per quote e valore di ogni quota) che sanzioni **interdittive** (interdizione dell'esercizio e delle attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione e revoca di finanziamenti, sussidi, agevolazioni, contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi).

Il Modello di gestione e l'OdV

Il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, elemento fondamentale per la gestione della responsabilità di Synthesis Spa, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione del personale nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- prevedere una verifica periodica, e l'eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è dunque sostanzialmente un impianto documentale, costruito a regolamentazione interna delle attività svolte e adottato dall'ente in modo formale.

Il Modello di gestione individua, descrive e analizza i seguenti elementi:

- le **attività svolte da Synthesis Spa** in relazione al proprio oggetto sociale, utili ad individuare le **aree di rischio di reato**;
- i **reati** che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti;
- i **meccanismi e le procedure utilizzate da Synthesis Spa per prevenire i reati medesimi**: cioè i protocolli che descrivano le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali a rischio di reato;
- le **modalità di gestione delle risorse** impiegate dall'ente ai fini della prevenzione dei reati;
- la composizione e il funzionamento **dell'organo di controllo e vigilanza**;
- il **sistema informativo** atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organismo di controllo, da parte del personale e della struttura dell'ente, e viceversa;
- la **comunicazione** e la **formazione del personale** ai fini della prevenzione dei reati;
- i **meccanismi sanzionatori** in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello di gestione;
- il **codice etico** adottato da Synthesis Spa;
- le **procedure di verifica periodica e di revisione** dell'efficacia dei modelli e dell'organo di controllo e vigilanza.

Presupposto indispensabile affinché il Modello di gestione escluda effettivamente la responsabilità dell'ente in caso di reato, è che l'ente abbia costituito un proprio **OdV**, deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello di gestione stesso, che può essere composto da uno o più soggetti in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza.

Il Modello recepisce gli sviluppi normativi e giurisprudenziali successivi al 2021, con particolare riferimento a:

- Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (D.Lgs. 184/2021 e s.m.i.).
- Art. 25-duodevices D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale (L. 22/2022).
- D.Lgs. 24/2023 – Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (whistleblowing).
- Eliminazione dei riferimenti al delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), abrogato con L. 114/2024.

3. L' AZIENDA

Vengono esplicitati di seguito:

- gli strumenti e i sistemi atti a garantire il **governo ed il funzionamento dell'organizzazione**;
- l'**assetto organizzativo**, comprese le principali responsabilità attribuite alle diverse funzioni ed unità che compongono il sistema gestionale dell'ente.

2.1 Sistema di governo

Identità istituzionale

SYNTHESIS SPA è un Intermediario del credito operante nella forma di società agente in attività finanziaria operante sul territorio nazionale ed erogante servizi rivolti alla clientela consumer quali cessioni del quinto, delegazioni di pagamento, prestiti personali, etc.

La presenza sul territorio è contrassegnata dalle sedi di Siderno (RC), Reggio Calabria, Monterotondo (RM), Milano.

La società si avvale della collaborazione di una capillare Rete di collaboratori qualificati, taluni iscritti anch'essi come agenti in attività finanziaria.

SYNTHESIS SPA esercita la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni professionali.

Gli **organi di governo di Synthesis Spa** sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

L'organo di **gestione** dell'Azienda è il Consiglio di Amministrazione.

L'organo di **revisione economico-finanziaria** è il Collegio Sindacale.

a) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SYNTHESIS SPA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci e composto da **2** membri, compreso il Presidente, scelti tra i soci che compongono l'assemblea stessa o anche al di fuori della stessa.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica **3** anni ed è rinnovabile.

b) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esercita i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente.

Nello specifico:

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AZIENDA di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta inoltre al Presidente:

- a) promuovere l'attività dell'AZIENDA;
- d) convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- e) curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Amministrazione dell'Ente;
- f) emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Presidente stesso;
- g) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- h) attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
- i) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- j) vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA;
- k) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- l) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione.

3. Compete inoltre al Presidente:

- a) sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'organizzazione, sotto ogni riguardo morale e materiale;

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- b) sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda;
- c) concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi.

Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Amministratore dell'Azienda e, in tale veste, assume la rappresentanza istituzionale dell'ente.

Ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

In Synthesis Spa, amministratori sono il dott. **De Stefano Francesco** ed il dott. **Averna Massimo**.

c) IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il collegio sindacale è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative.

Secondo l'art 2397 c.c., il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri, i primi eletti dall'atto costitutivo.

Particolari norme sono previste a tutela dell'indipendenza dei sindaci stessi da coloro che sono soggetti al loro controllo.

L'art. 2399 c.c. elenca una serie di cause di incompatibilità con l'ufficio di sindaco tra le quali rapporti di parentela, fino al quarto grado, e affinità con gli amministratori della società e delle società controllanti e controllate nonché rapporti di affari e di lavoro con le stesse società.

Tali situazioni quando vengono a determinarsi dopo la nomina determinano l'automatica decadenza dall'incarico.

Lo statuto può prevedere ulteriori restrizioni.

Importanti sono anche i requisiti professionali richiesti. I membri del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia (vedi D.M. 29 dicembre 2004, 320) o devono essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Almeno un sindaco effettivo e un supplente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. La cancellazione da tali albi è causa di decadenza dall'incarico (art. 2397 c.c.)

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Delle riunioni deve essere redatto un verbale sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Decade il sindaco che non partecipa senza giusta causa a due riunioni in un esercizio.

Il collegio può deliberare se sono presenti la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta (art. 2404 c.c.)

I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo se esiste e alle assemblee sociali.

La non partecipazione all'assemblea o a due riunioni consecutive del consiglio senza giusta causa è motivo di decadenza dall'ufficio (art. 2405 c.c.).

I doveri sono fissati dall'art 2403 cc.

Il più importante di questi che fa comprendere la funzione di vigilanza è quella di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

I sindaci sono retribuiti secondo quanto stabilisce l'assemblea all'atto della nomina.

Possono richiedere informazioni agli amministratori e condurre ispezioni e controlli sui quali però sono tenuti al segreto nei confronti di terzi.

Possono in caso di necessità convocare l'assemblea se ritengono necessario riferire su particolari fatti o se non vi provvedono gli amministratori.

In caso di danno alla società rispondono in solido con gli amministratori se il danno si poteva evitare se essi avessero vigilato come previsto dalla legge.

La società può avviare in tali casi un'azione di responsabilità anche contro i sindaci stessi (art. 2407 c.c.).

Nelle società con azioni quotate il collegio sindacale può inoltre, dal 2005, proporre l'azione sociale di responsabilità.

Al collegio sindacale può anche essere attribuita la competenza in materia di vigilanza sui modelli organizzativi di prevenzione dei reati nelle società (D. Lgs. 231/01 e s.m.i.) per reati compiuti dal personale e soprattutto dagli organi apicali.

Il Collegio è composto da:

dott. **Lombardo Vincenzo** (Presidente)

dott. **Scarano Francesco** (Sindaco effettivo)

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

dott.ssa **Alfarano Teresina** (Sindaco effettivo)

1.2 Assetto organizzativo

Principi e criteri di organizzazione

In termini generali, l'attività di Synthesis Spa è improntata ai seguenti principi:

- orientamento alla soddisfazione dell'utenza, dei cittadini, del sistema sociale ed economico e del personale;
- ricorso ad appropriati strumenti di comunicazione e di rilevazione e analisi dei bisogni, della qualità dei servizi e del grado di soddisfazione della clientela;
- approccio diffuso e condiviso del metodo auto valutativo finalizzato al miglioramento continuo;
- chiarezza, trasparenza, pubblicità e semplificazione nei procedimenti e nelle procedure;
- separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le responsabilità gestionali spettanti alle figure apicali;
- valorizzazione delle risorse umane e rispetto delle pari opportunità;
- individuazione certa delle responsabilità del personale e delle funzioni apicali;
- definizione degli obiettivi e ricorso al sistema di valutazione come momento strategico di gestione e di motivazione delle risorse umane;
- articolazione delle strutture organizzative in relazione a programmi ed obiettivi stabiliti in fase di pianificazione;
- flessibilità della struttura organizzativa e razionalizzazione della sua articolazione in funzione di mutamenti organizzativi, gestionali e operativi e ricorso alla collegialità come strumento di coordinamento tra gli uffici;
- attenzione alla comunicazione interna tra le strutture organizzative;
- ricorso ad un uso diffuso e sistematico della tecnologia e della formazione.

L'organizzazione degli uffici è ispirata ai seguenti criteri:

- a) coordinamento e collegamento delle attività attraverso il dovere di comunicazione e di interconnessione mediante anche sistemi informatici;
- b) trasparenza e attribuzione delle responsabilità;
- c) formazione professionale permanente del personale;
- d) flessibilità delle mansioni;
- e) flessibilità nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riqualificazione professionale e di mobilità all'interno dell'Azienda;
- f) parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e nella progressione di carriera;

La struttura dell'organizzazione

La struttura organizzativa dell'Azienda è articolata come segue:

a) Direzione

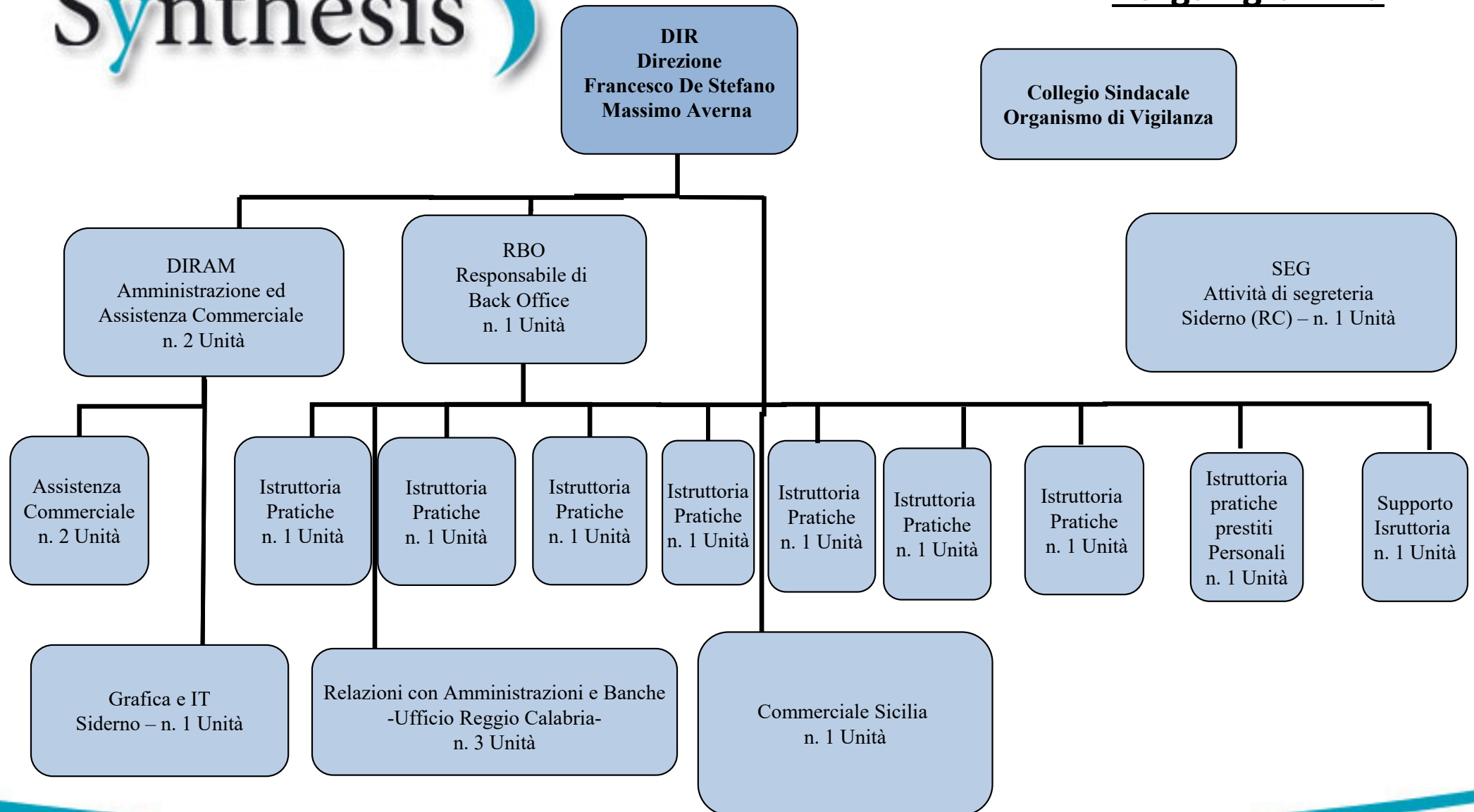
b) Aree: Amministrazione – Back Office - Segreteria – Marketing - Sicurezza e Privacy

c) **Unità Organizzative - Servizi/Uffici** – Il Servizio/Ufficio è la struttura organizzativa elementare che realizza attività tecnico-operative nell'ambito di funzioni omogenee.

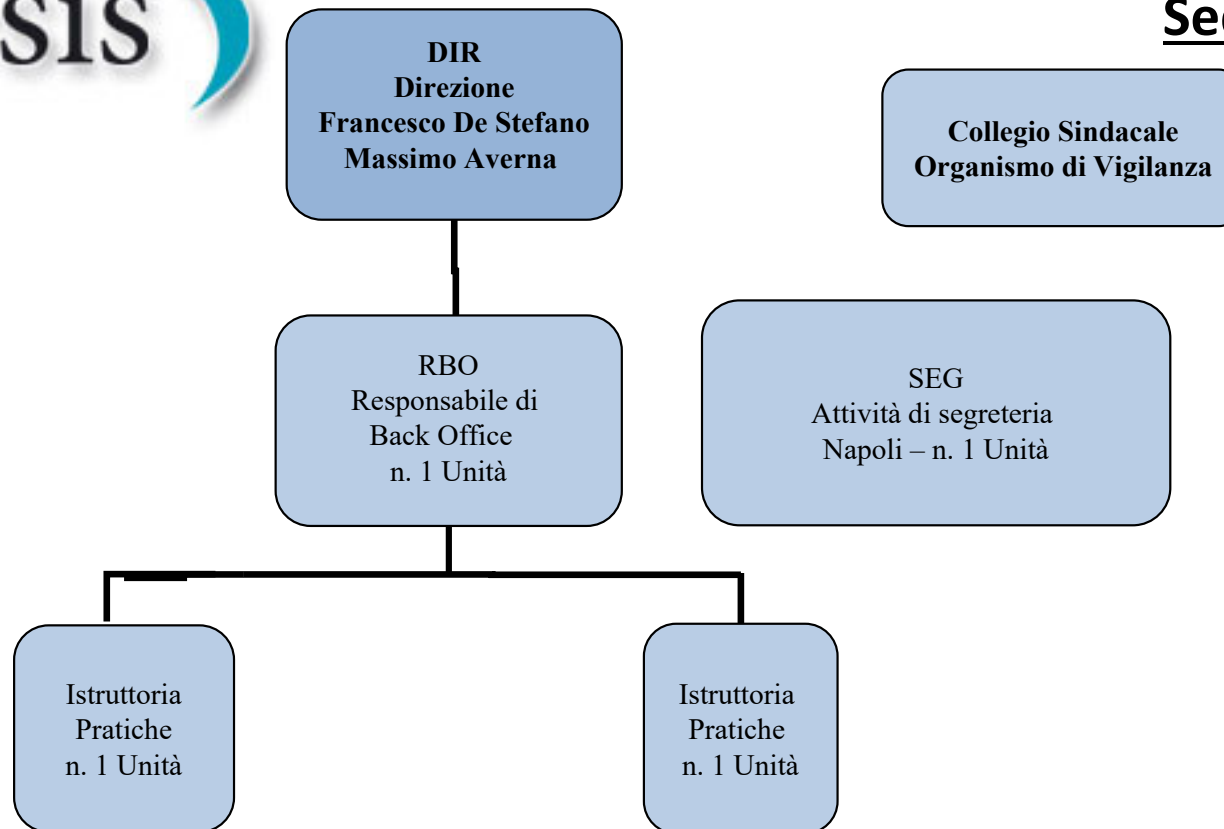
d) Sales e Call Center

La struttura dell'organizzazione è dettagliata nell'organigramma di seguito illustrato:

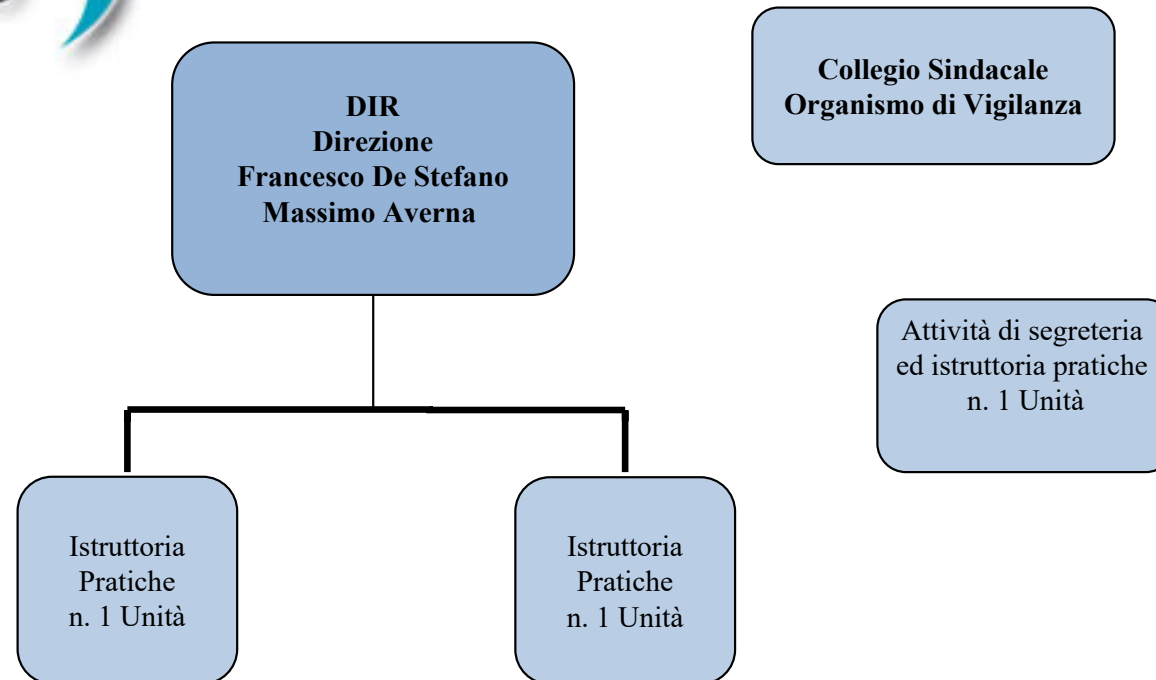
L'organigramma



L'organigramma
Sede Napoli

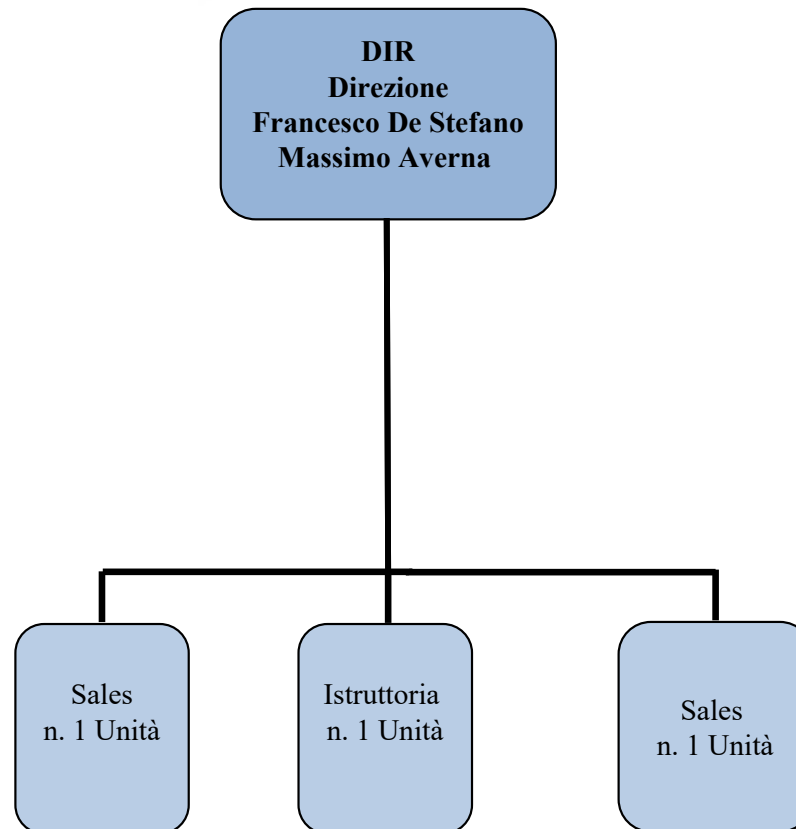


L'organigramma Sede Torino

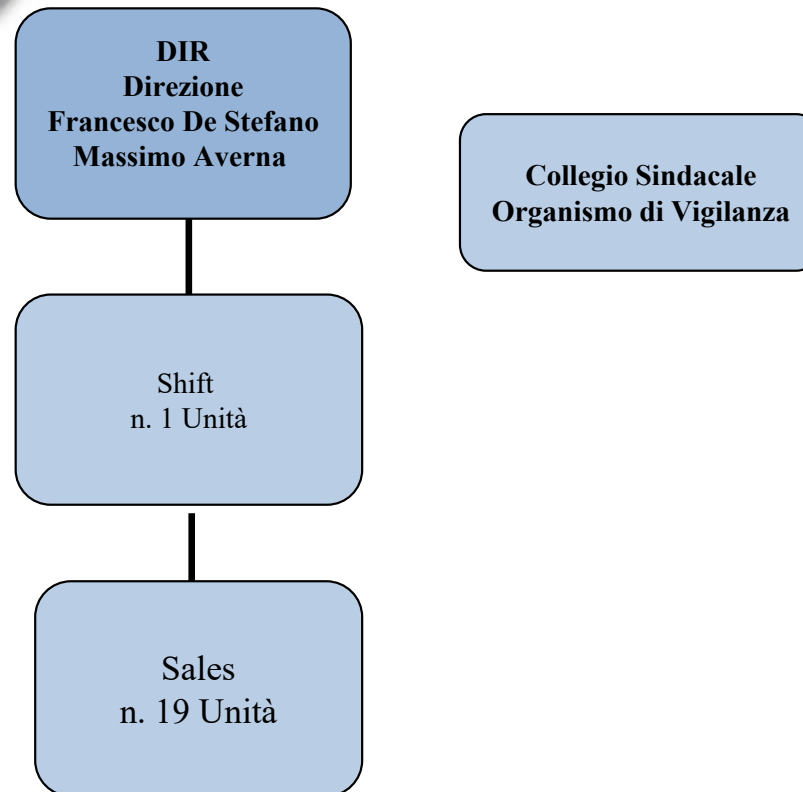


L'organigramma Sede Milano

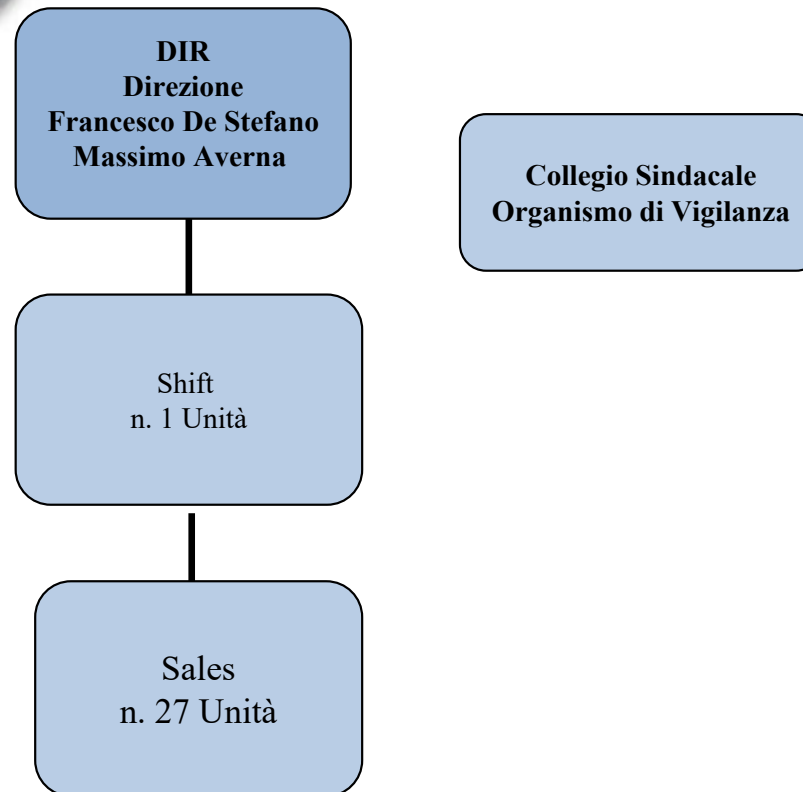
Collegio Sindacale
Organismo di Vigilanza



L'Organigramma
Sales
Sede Siderno



L'Organigramma
Call Center
Sede Siderno



Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

La direzione provvede ad informare i propri dipendenti e collaboratori circa la struttura organizzativa aziendale mediante:

- momenti di riunione verbalizzati;
- esposizione dell'organigramma nominativo nella bacheca aziendale;
- incontri personali di informazione.

Il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi

In linea di principio, il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed identificabilità delle operazioni sensibili).

Il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi rende maggiormente efficiente ed efficace il dispositivo organizzativo di Synthesis Spa.

Le deleghe e gli incarichi organizzativi sono atti interni che l'OdV potrà verificare periodicamente in particolare in merito alla loro coerenza con l'organizzazione aziendale.

4. IL MODELLO DI GESTIONE

SYNTHESIS SPA si dota di un Modello di gestione in relazione alle prescrizioni del decreto 231/01, declinandolo secondo ulteriori finalità ed obiettivi propri.

Attraverso la costruzione ed adozione di un proprio Modello di gestione, in termini generali, si intende rafforzare il sistema di governance interna, in modo tale da assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'Azienda sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

In termini di **obiettivi specifici**, si intende:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo a eventuali comportamenti illegali;
- far conoscere in maniera chiara ed esplicita a tutto il personale, i collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori ed i partner, i principi etici e le norme comportamentali adottate dall'Azienda nonché le sanzioni amministrative che possono ricadere su Synthesis Spa nell'ipotesi di perpetrazione dei reati e degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto;
- comunicare a tutto il personale, ai collaboratori esterni, ai consulenti, ai fornitori ed ai partner, che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie;
- render nota a tutto il personale l'importanza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, ed inoltre l'esistenza di severe sanzioni disciplinari finalizzate a punire i casi di violazione delle disposizioni stesse;
- impegnarsi nella prevenzione e nel contrasto di comportamenti e fatti illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio sui rischi, l'informazione sistematica e la formazione del personale.

La struttura del Modello di gestione

PARTE GENERALE

La Parte Generale illustra i presupposti normativi, le condizioni di contesto ed istituzionali, gli aspetti strutturali. In specifico include:

- descrizione del **quadro normativo di riferimento** (principi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.);
- presentazione del **sistema di Governo di Synthesis Spa**;
- presentazione dell'**assetto organizzativo**;
- definizione dell'**OdV**;
- definizione del **Sistema disciplinare**;
- indicazione **delle attività di formazione e comunicazione**.

PARTE SPECIALE

La Parte Speciale entra nel merito dell'analisi dei rischi di reato e dettaglia le procedure - quelle già in essere, ed anche quelle da integrare – funzionali a prevenire i rischi stessi.

Questi in specifico i contenuti:

- **descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto**;
- descrizione delle **attività/processi sensibili** e delle **funzioni/posizioni organizzative sensibili** identificate, ossia di quelle attività, di quei ruoli e posizioni nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un illecito;
- individuazione dei **protocolli di controllo generali**, ovvero applicabili per tutte le attività sensibili identificate;
- l'individuazione di **protocolli di controllo specifici**, ovvero applicabili a ciascuna delle attività sensibili.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

L'adozione formale del Modello di gestione

Il documento Modello di gestione, è stato elaborato in una prima bozza in un gruppo di lavoro ristretto; successivamente discusso in momenti di confronto con lo Staff. Il documento è poi stato presentato e messo a disposizione dell'Assemblea dei soci che lo ha esaminato ed approvato con Verbale unitamente al Codice Etico. Con separato atto il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'OdV e Controllo. Il Modello di gestione è costantemente aggiornato.

Triggers di aggiornamento

Il Modello è soggetto a riesame almeno annuale o al verificarsi di trigger (novità normative/giurisprudenziali, M&A, cambi organizzativi/processuali, eventi di non conformità, esiti whistleblowing, audit/controlli).

RESERVATO

5. ODV

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/01 e s.m.i. condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente all'istituzione di un **Organismo interno** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza dei principi etici statuiti e delle prescrizioni contenute nel Modello di gestione, e che ne curi l'aggiornamento.

L'OdV (di seguito denominato OdV) deve possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello di gestione. A questo fine, esso deve in particolare essere caratterizzato da:

➤ **Autonomia ed indipendenza**

L'OdV quindi non ha dipendenza gerarchica bensì è in posizione in staff al Consiglio di Amministrazione ed a questo organo riferisce direttamente; è composto da soggetti che non hanno compiti operativi e non si trovino in posizione di conflitto di interessi.

➤ **Professionalità**

I componenti dell'OdV devono essere dotati di un bagaglio di strumenti e tecniche coerenti con lo svolgimento dell'attività in oggetto, sia per la capacità di svolgere le funzioni ispettive sia per la capacità di garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Consiglio di Amministrazione.

➤ **Continuità di azione**

È importante che l'OdV vigili costantemente sul rispetto del Modello di gestione, verifichi assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicuri il continuo aggiornamento e rappresenti un referente costante per il personale.

Le modalità operative sono definite all'interno delle Procedure P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07.

Composizione, nomina e permanenza in carica

Non vi sono indicazioni normative vincolanti circa la composizione dell'OdV; l'organismo può quindi essere mono personale o collegiale.

Synthesis Spa ritiene opportuno, dopo una prima fase in cui l'incarico è stato attribuito al Collegio Sindacale, attribuire l'incarico ad un organo monocratico scelto tra professionisti esterni indipendenti con ampia conoscenza dell'organizzazione e dei suoi processi, competenti in materia economico-finanziaria e/o giuridica.

Lo stesso potrà avvalersi anche dell'apporto di tecnici di fiducia, competenti in materie tecniche non rientranti nel campo di specializzazione professionale del membro dell'OdV.

L'Organismo è nominato (ed eventualmente revocato) dal Consiglio di Amministrazione e la sua carica coincide con la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV.

Eventuali compensi o rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio - vengono stabiliti all'atto della nomina.

La Direzione provvede ad informare tutti i livelli aziendali dell'avvenuta nomina dell'OdV, dei suoi poteri, responsabilità e competenze oltre alle modalità individuate per poter effettuare all'OdV segnalazioni di difformità di comportamenti rispetto al Modello di gestione.

Cause di incompatibilità, revoca e sospensione

La nomina dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

L'Azienda si riserva di mettere in atto controlli specifici riguardo alle condizioni sopra indicate.

La revoca dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo ad interim.

Oltre che per revoca, l'OdV cessa il proprio ruolo per rinuncia o sopravvenuta incapacità.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del componente con la massima tempestività.

Funzioni e compiti

L'OdV ha la **funzione** di vigilare:

- sull'osservanza del Codice Etico e del Modello di gestione da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Collaboratori, e dei Fornitori;

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- sull'efficacia ed efficienza del Codice Etico e del Modello di gestione in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Codice Etico e del Modello di gestione, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento degli stessi in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tale riguardo l'Organismo può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'aggiornamento del Codice Etico e/o del Modello.

Entro tali funzioni generali, l'OdV ha poi i seguenti **compiti specifici**:

- **Verifiche e controlli sull'operatività dell'Azienda:**

Attuare le procedure di controllo previste dal Modello di gestione;

Condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili; Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Azienda, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili e delle attività a rischio;

Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;

Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

Attivare e svolgere indagini interne, per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, nell'ambito di attività pianificate e/o a seguito di segnalazioni ricevute.

- **Formazione e comunicazione:**

Coordinarsi con la Direzione per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto di comunicazioni dirette a Dipendenti, Collaboratori e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;

Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello di gestione e predisporre la documentazione interna necessaria.

- **Provvedimenti disciplinari:**

Coordinarsi con la Direzione per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultima per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

- **Aggiornamenti:**

Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adequatezza del Modello di gestione a tali prescrizioni normative;

Valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche in relazione a cambiamenti e trasformazioni a livello della struttura e del funzionamento organizzativo.

- **Verifiche sull'adequatezza del Modello:**

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello riguardo alla prevenzione dei reati, attraverso:

Verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello;

Riesame di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Collaboratori e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'Azienda con verifiche a campione.

Norme generali relative all'OdV

L'OdV in virtù dei principi di autonomia e indipendenza non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico; le attività dell'OdV non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è competente a valutare l'adequatezza del suo intervento, in quanto ad esso rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello di gestione.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, di fornire le informazioni in loro possesso a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso.

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

I componenti dell'Organismo devono garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative a segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Modello.

Inoltre, si devono astenere dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto, salvo il caso di espressa autorizzazione del CdA.

In ogni caso, ogni informazione ricevuta verrà trattata in conformità alle norme vigenti in materia di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

L'inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall'incarico da adottare con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV ha poteri autonomi di iniziativa e controllo a fini di vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello di gestione, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Collaboratori, Organi Sociali o Fornitori.

Tali poteri restano in capo ai soggetti ed organi competenti (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direzione).

Reporting dell'OdV verso il Consiglio di Amministrazione

L'OdV riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione tramite relazione, di norma una volta all'anno o comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno o necessario.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire in merito al funzionamento del Modello e a situazioni specifiche.

Flussi informativi verso l'OdV – informazioni di carattere generale

L'OdV deve essere informato tramite apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello (ivi compresi Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori e Partner), di ogni circostanza che potrebbe generare in capo all'Azienda la responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i..

Le segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di Synthesis Spa o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Azienda stessa (in particolare quelle espresse nel Codice Etico).

Flussi informativi verso l'OdV – informazioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV di Synthesis Spa le informazioni concernenti per esempio:

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i consulenti, i fornitori, i partner, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti all'Azienda.

OdV e Whistleblowing

All'OdV è attribuita la funzione di Responsabile della gestione delle comunicazioni interne in attuazione del D. Lgs. n. 224/2023 relativo al Whistleblowing, che espletterà secondo le procedure previste e con l'utilizzo del software dedicato

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Finalità e caratteristiche del sistema disciplinare

La definizione di un sistema disciplinare e delle modalità di irrogazione di sanzioni nei confronti dei destinatari costituisce, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) e dell'art. 7, quarto comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01 e s.m.i., un requisito essenziale del Modello di gestione medesimo, ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa dell'Azienda.

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle procedure indicati nel Modello di gestione, compresi gli allegati che ne costituiscono parte integrante ed il Codice Etico, nonché di tutti i protocolli e procedure di Synthesis Spa volti a disciplinare l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i. Le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono infatti assunte dall'Azienda in piena autonomia.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello o dal Codice Etico, e il suo comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dell'Azienda.

Destinatari e criteri di applicazione

Sono soggetti al sistema disciplinare:

- tutti i lavoratori dipendenti di Synthesis Spa;
- la Direzione;
- i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con Synthesis Spa;
- i componenti dell'OdV

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Tutte le sanzioni saranno applicate considerando i seguenti criteri:

- il grado di intenzionalità delle violazioni commesse;
- il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse;
- l'entità e la gravità delle conseguenze prodotte;
- il comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione;
- la tipologia di compiti e mansioni affidate;
- la posizione funzionale occupata.

Il sistema disciplinare è reso dall'Azienda disponibile alla conoscenza dei suoi destinatari.

Misure nei confronti dei Dipendenti

Le violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello di gestione e nel Codice Etico da parte dei dipendenti di Synthesis Spa costituiscono illeciti disciplinari.

Il presente sistema disciplinare integra e non sostituisce il sistema più generale delle sanzioni relative ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, in base alla normativa vigente.

La tipologia di sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modifiche, è quella prevista dal relativo CCNL applicato, vale a dire:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa di importo pari a 4 ore di lavoro;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 gg;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg fino ad un massimo di 6 mesi;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

L'accertamento delle violazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della Direzione, la quale, nello svolgimento di queste funzioni, informa in proposito e si avvale della collaborazione dell'OdV.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Misure nei confronti della Direzione

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello di gestione e nel Codice Etico da parte della Direzione, l'OdV informa nel merito il Consiglio di Amministrazione e la Direzione stessa per l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari e delle relative sanzioni, in conformità con il CCNL e la legislazione vigente di riferimento.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello di gestione e nel Codice Etico da parte di Consiglieri di Amministrazione dell'Azienda, l'OdV informa nel merito il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, affinché tali organi provvedano ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto.

Misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello di gestione e nel Codice Etico da parte del Collegio sindacale, il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione adottano gli opportuni provvedimenti.

Misure nei confronti dei Collaboratori, dei Partner e dei Fornitori

La violazione dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello di gestione e nel Codice Etico da parte di Collaboratori, Partner e Fornitori dell'Azienda è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e può eventualmente portare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali violazioni derivino danni all'Azienda, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione (anche in via cautelare) delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico dell'Azienda stessa.

Le specifiche funzioni aziendali curano l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti di tali specifiche clausole.

Ogni violazione messa in atto da parte di Collaboratori, Partner e Fornitori dell'Azienda, è comunicata dall'OdV al responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono e alla Direzione mediante sintetica relazione scritta.

Misure nei confronti dei Componenti dell'OdV

Qualora la violazione dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello di gestione e nel Codice Etico sia ascrivibile all'OdV, la Direzione informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione promuove l'istruttoria del caso e le opportune ulteriori indagini. Eventualmente, il Consiglio contesta la violazione al Componente e adotta i provvedimenti opportuni.

7. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Formazione ed informazione ai Dipendenti e Collaboratori (Rif. P02)

SYNTHESIS SPA si impegna a garantire alle risorse umane presenti e ai neoassunti una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione alla posizione, al ruolo ed al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

I contratti dei collaboratori devono contenere clausole risolutive espresse che possono essere applicate nel caso di comportamenti in contrasto con i principi riportati nel Codice Etico, oppure con le linee di condotta indicate nel Modello di gestione e tali da comportare il rischio di commissione di un reato.

L'adozione del Codice Etico e del presente Modello è comunicata per scritto a tutto il personale in forza in Azienda ed i documenti diffusi attraverso il sito aziendale.

Identica comunicazione viene consegnata ad ogni nuovo assunto, che la sottoscrive per ricevuta all'atto della firma del contratto.

Periodicamente la Direzione concerta con l'OdV le iniziative formative, diversamente graduate secondo ruoli e responsabilità, sui temi legati alle materie oggetto del Modello e del Codice Etico.

Tali attività di formazione sono obbligatorie per i dipendenti dell'Azienda che rivestono un ruolo apicale o strumentale nelle attività a rischio.

Le iniziative formative possono essere condotte tramite corsi in aula, formazione online, formazione specialistica, partecipazioni ad eventi, newsletter.

I Dipendenti ed i Collaboratori censiti presso l'Organismo Agenti e Mediatori, rispetto a tutti gli altri, sono tenuti a svolgere i corsi di formazioni con cadenza annuale previsti dalla Società Mandante che riguardano che riguardano Antiriciclaggio, Privacy, Trasparenza, Responsabilità Amministrativa degli Enti, Whistleblowing

Informazione a Fornitori e Partner (Rif. P05)

I Fornitori e i Partner devono essere informati dell'adozione da parte dell'Azienda del Modello di gestione e del Codice Etico e dell'esigenza di Synthesis Spa che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Codice Etico stesso e del D. Lgs. 231/01 e s.m.i..

A costoro viene indicato l'indirizzo web dove reperire copia elettronica del Codice Etico.

L'aggiornamento del Modello e del Codice Etico (Rif. P03)

Il Modello e il Codice Etico, devono essere periodicamente aggiornati ed adeguati in particolare in merito a intervenute innovazioni normative, violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo, modifiche della struttura organizzativa dell'Azienda.

L'aggiornamento del Modello e del Codice Etico spetta al Consiglio di Amministrazione su proposta dell'OdV; dell'avvenuto aggiornamento vengono adeguatamente informati tutti gli interessati.

8 – WHISTLEBLOWING (D.Lgs. 24/2023)

8. Whistleblowing – canali, protezione del segnalante e raccordo con il Modello 231

8.1 Finalità

Il sistema di segnalazione interna integra il Modello 231 e costituisce presidio di prevenzione dei reati, ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC.

8.2 Ambito soggettivo

Dipendenti, collaboratori, stagisti, fornitori, consulenti, agenti/segnalatori, candidati.

8.3 Canali interni multi-canale

- Portale dedicato <https://whistleblowersoftware.com/secure/SYNTHESISSPA> (con crittografia e accesso anonimo);
- Segnalazione scritta (anonima o no);
- Canale orale attraverso il portale con timbro di voce modificato e reso irriconoscibile dal sistema.

8.4 Gestione

OdV riceve, protocolla, valuta ammissibilità; tempi: ack 7 gg, feedback 3 mesi; misure di riservatezza/segregazione; conservazione dati per 5 anni.

8.5 Protezione

Divieto assoluto di rappresaglie; canali esterni ANAC ammessi secondo legge; informativa privacy dedicata.

8.6 Flussi

Reportistica trimestrale OdV→CdA (dati anonimi/aggregati).

8.7 Formazione e comunicazione

E-learning annuale; banner intranet; clausole contrattuali 231 aggiornate.

8.8 Controlli sul sistema di segnalazione

Qualora una segnalazione riguardi componenti dell'Organismo di Vigilanza o emergano situazioni di potenziale conflitto di interessi nella gestione della segnalazione, la Società assicura l'adozione di modalità organizzative idonee a garantire indipendenza, imparzialità e continuità del processo di gestione.
Controllo e affidabilità dei sistemi di segnalazione

La Società provvede a verificare periodicamente l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi informatici utilizzati per la gestione delle segnalazioni, anche con riferimento ai servizi forniti da eventuali provider esterni incaricati della gestione della piattaforma informatica di whistleblowing.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

A tal fine la Società assicura:

- la verifica periodica delle misure di sicurezza adottate dal provider del servizio;
- l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative a tutela della riservatezza dei segnalanti;
- la conformità dei sistemi utilizzati alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Conservazione e gestione della documentazione

Le segnalazioni ricevute e la relativa documentazione sono conservate secondo criteri di riservatezza, sicurezza e tracciabilità, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne adottate dalla Società.

Le modalità di conservazione dei dati e dei documenti relativi alle segnalazioni sono disciplinate da apposite procedure interne e tengono conto dei principi di minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e tutela dei diritti delle persone coinvolte.

PARTE SPECIALE DEL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO

PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello di gestione presenta:

1. la descrizione delle **fattispecie di reato** richiamate dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;
2. ipotesi concrete (casistica) delle **modalità e delle forme attraverso cui tali reati potrebbero effettivamente verificarsi**;
3. l'analisi delle **aree e processi organizzativi sensibili** (a rischio di reato fra quelli indicati dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i.);
4. l'analisi delle **funzioni / posizioni organizzative sensibili** (a rischio di reato fra quelli indicati dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i.);
5. l'indicazione dei **protocolli di controllo per la prevenzione del rischio di reato** (dettagliati in **protocolli già in essere** al momento della pubblicazione del Modello e **protocolli da integrare**);

Per facilitare la lettura e la comprensione del documento abbiamo articolato questi contenuti in specifici capitoli, corrispondenti alle diverse fattispecie di reato previste dal Decreto:

- Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale C – Delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale D – Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione;
- Parte Speciale E – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Parte Speciale F – Delitti contro l'industria e il commercio;
- Parte Speciale G – Reati Societari;
- Parte Speciale H – Delitti contro la personalità individuale;
- Parte Speciale I – Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale L – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Parte Speciale M – Delitti in violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale N – Altri reati;
- Parte Speciale O – Reati ambientali;
- Parte Speciale P – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Parte Speciale Q – Razzismo e Xenofobia;
- Parte Speciale R - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
- Parte Speciale S – Principali reati tributari;
- Parte Speciale T - Contrabbando
- Parte Speciale U - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];
- Parte Speciale V - Reati transnazionali;
- Parte Speciale Z- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato;
- Parte Speciale W - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)
- Parte Speciale X - Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-duodevicies)

Le premesse sono completate con uno schema riassuntivo delle **aree e processi organizzativi sensibili** nonché delle **funzioni / posizioni organizzative sensibili**; è inoltre esplicitato l'elenco dei **protocolli generali di controllo**, cioè i protocolli validi e funzionali indipendentemente dallo specifico rischio collegato ad una particolare area di reato.

1. ATTIVITÀ E PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI

Per maggior chiarezza, le attività e processi sono raggruppati per le tipologie di reato indicate dal D. Lgs. 231/01.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate
- Procedure di selezione del personale o per l'assegnazione di incarichi
- Procedura per la richiesta di doti a favore dei cittadini
- Attività collegate alla acquisizione di servizi o attività
- Attività collegate all'ottenimento di finanziamenti
- Attività collegate all'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni
- Attività collegate alle verifiche di regolarità contabili e fiscale
- Attività finalizzata alla realizzazione operativa dei servizi affidati a Synthesis Spa.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Ogni attività aziendale che utilizza a supporto:

- sistemi informatici (computer e server interno);
- sistemi telematici (internet).

Delitti di criminalità organizzata

- Atti fondamentali di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte di Synthesis Spa;
- Procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
- Gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- Costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Ricezione ed emissione di fatture / note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere (in particolare contratti d'affitto)
- Richieste o trasmissione di documenti nei confronti di enti pubblici
- Attività di documentazione istituzionale ed organizzativa
- Attività di comunicazione esterna e marketing

Delitti contro l'industria e il commercio***Reati societari***

- Costruzione e redazione di:
 - bilancio d'esercizio;
 - relazioni (nota integrativa e relazione sulla gestione);
 - altre comunicazioni sociali (in particolare Piano Programma e bilancio pluriennale di previsione previsti dal DPR 902/86 denominato *Regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali*).
- Redazione delle relazioni o altre comunicazioni da Collegio sindacale concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
- Attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda

Reati Tributari

- Redazione delle dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali;
- Pagamento delle imposte sui redditi e IVA
- Pagamento imposte e tributi all'UE

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro

- Attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) D. Lgs. 81/2008.
- Attività collegate all'inserimento di soggetti in tirocinio in contesti esterni all'Azienda

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

- Ricezione e contabilizzazione di denaro proveniente da sponsorizzazioni o donazioni
- Gestione dell'acquisto di beni, servizi e lavori per l'Azienda
- Ricezione e contabilizzazione di denaro proveniente da sponsorizzazioni o donazioni
- Gestione dell'acquisto di beni, servizi e lavori per l'Azienda

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Attività di gestione della comunicazione organizzativa e più in particolare nella gestione del sito internet dell'Azienda
- Attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell'Azienda
- Attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa
- Organizzazione di eventi pubblici da parte dell'Azienda

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati ambientali

Impiego di cittadini extracomunitari irregolari

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

2. FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI

- Membri del Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Direzione
- Personale dipendente
- Referente servizi informatici/informativi
- Collaboratori intermediari del credito
- Tutte le funzioni e posizioni organizzative direttamente impegnate nella realizzazione operativa di servizi ed interventi
- Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).
- Figure organizzative con autorizzazione alla gestione del sito.

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026**3. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERALI**

Di seguito sono indicate le procedure **generali di controllo** che all'interno dell'organizzazione sono considerate valide indipendentemente dallo specifico rischio collegato ad una particolare area di reato.

Segregazione dei compiti

SYNTHESIS SPA adotta il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da più soggetti in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.

In particolare:

- nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;
- poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tracciabilità

Ogni operazione gestionale e amministrativa deve essere documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione ed individuino le diverse responsabilità.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come novellato per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Deleghe

All'interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda.

Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l'ente in determinate spese, e sono specificati i limiti e la natura delle spese. L'atto attributivo di funzioni rispetta gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge.

Regolamentazione

SYNTHESIS SPA ha adottato regolamenti formalizzati, procedure e disposizioni esplicite, atti a fornire principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative ed operative caratteristiche dell'Azienda.

Sono in particolare presenti:

- **Manuale 231**
- **Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda**
- **Procedura P01 - Gestione della documentazione**
- **Procedura P02 - Gestione delle risorse umane**
- **Procedura P03 - Riesame e miglioramento**
- **Procedura P04 - Prescrizioni legali**
- **Procedura P05 - Comunicazioni**
- **Procedura P06 - Analisi del rischio**
- **Procedura P07 - Controllo operativo**

4. PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Si riportano nei diversi capitoli i singoli reati (in *corsivo*) contemplati nel D. Lgs. 231/01 e s.m.i., dettagliando, ove pertinente, gli elementi essenziali che identificano la fattispecie l'identificazione delle potenziali aree di rischio e protocolli di controllo.

PARTE SPECIALE A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con l'Unione Europea

(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

Premessa

Per **Pubblica Amministrazione** si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e in alcuni casi privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Pubblici Ufficiali sono nominati "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". La norma precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

La **pubblica funzione amministrativa**, si esplica attraverso il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. In particolare:

- il *potere deliberativo* è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, cioè a qualsiasi attività che concorra ad esprimere la volontà pubblica. Sono quindi Pubblici Ufficiali non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere, ma anche chi svolge le attività istruttorie o preparatorie dell'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione;
- il *potere autoritativo* si esplica nelle attività che permettono di realizzare interessi pubblici con atti impositivi della volontà pubblica. Questo ruolo è individuabile, ad esempio, nel potere di rilasciare 'concessioni' ai privati. In questo caso Pubblico Ufficiale chi è preposto ad esercitare tale potere.
- il *potere certificativo* consiste nella facoltà di certificare, rappresentare, attestare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente".

Incaricati di un Pubblico Servizio sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", cioè "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In questo caso, non è necessario che l'attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio realizzi direttamente finalità pubbliche, cioè quelle assunte come proprie dal soggetto pubblico, anche se realizzate concretamente attraverso organismi privati.

Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio che svolgono un'attività non direttamente imputabile ad un soggetto pubblico sono i dipendenti di società concessionarie di servizi pubblici, che prestano un pubblico servizio regolamentato nell'atto della concessione attraverso norme di diritto pubblico oppure atti autoritativi.

Reato

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o da UE;
- la finalità prevista per essi (iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse);
- la distrazione di essi dalle finalità previste.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato.

- a fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento da parte di un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento per altra attività o acquisizione di altro bene.
- in riferimento ad un progetto che venga posto in atto a significativa distanza di tempo dal momento in cui lo si è presentato, e per cui si sono ricevute le risorse da parte di una PA, l'Azienda potrebbe modificare in parte o in toto il tipo di azione progettuale.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione esecutiva di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione
- Responsabile Area Economico Amministrativa

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico
 - Completa collaborazione all'attuazione delle procedure di verifica e controllo messe in atto dell'Ente pubblico finanziatore
 - Rispetto delle norme in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari"

Reato

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.- art. 356)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione (per sé o per altri) di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o da CE;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure l'omissione di informazioni dovute

In questo caso, contrariamente a quanto visto in precedenza (art. 316-bis), non è rilevante l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omissione di informazioni dovute all'ente pubblico.
- Nel corso della realizzazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le condizioni in cui si realizza l'attività (ad esempio, la rilevazione delle presenze / assenze dei fruitori).

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione
- Responsabile Area Economico Amministrativa

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico
- *Protocolli da integrare:*
 - In caso di richiesta di documentazione ad operatori interni o collaboratori esterni, viene anche richiesta una dichiarazione di veridicità delle informazioni prodotte.

Reati

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (EP) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la messa in atto di artifici o raggiri tali da indurre in errore;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono gli stessi dell'articolo 640 c.p. ; viene però specificato il tipo di ingiusto profitto (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche).

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Per conseguire un profitto con danno dello Stato o di EP, o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato o di EP, potrebbe accadere che si rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà.
- Per conseguire un profitto con danno dello Stato o di EP, o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato o di EP, potrebbe accadere che soggetti che collaborano o sono in contatto con Synthesis Spa rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà, appoggiandosi nella realizzazione di tale azione alla struttura di Synthesis Spa.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione
- Responsabile amministrativo

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
 - Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).

Reato

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Rispetto a quanto indicato dal D. Lgs. 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione indebita di dati, informazioni o programmi in esso contenuti;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare da parte del personale e/o collaboratori l'alterazione di dati contenuti in registri informatici e/o la trasmissione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, o la modificazione di dati fiscali/previdenziali dell'azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione / utilizzo di beni
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione
- Referente servizi informatici/informativi.

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.
 - Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe e incarichi) e tecnico (da parte del referente servizi informatici/informativi).

PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

Reati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- la permanenza nel sistema contro la volontà (espressa o tacita) di chi ha il diritto di escluderlo.

La sanzione è di più rilevante entità nei casi elencati da 1) a 3).

- l'acquisizione o la riproduzione o la diffusione o la comunicazione o la consegna abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- l'ottenimento di un profitto per sé o per altri oppure causare danno ad altri.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Referenti di Synthesis Spa potrebbero introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o permanere contro la volontà dell'amministratore del sistema (ad esempio monitor web, sistema informatico aziendale), oppure acquisire, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza per ottenere profitto o danneggiare altri, con vantaggio o coinvolgimento dell'Azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - La procedura esistente è quella prevista dal sistema di gestione dati personali conseguente all'adeguamento al **GDPR 2016/679**.
 - Altra procedura prevista consiste nella consegna ad ogni dipendente di una serie di regole inserite nelle linee guida aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici. Gli articoli di seguito intendono far comprendere la delicatezza di password e codici che determinano l'accesso a dati:
 - **User ID:** la propria User ID, una volta assegnata dal Responsabile Informatico, non deve essere comunicata ad altri. Dopo sei mesi di inutilizzo la User ID viene disabilitata automaticamente.
 - **Password:** le password di autenticazione dell'utente devono essere a conoscenza esclusivamente dell'utente stesso e devono essere sostituite almeno ogni tre mesi. Le password verranno modificate autonomamente dall'utente a seguito di un avviso che il sistema operativo invierà automaticamente ogni tre mesi.
 - Indicazione nel codice etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.

Reato

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati

o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'acquisizione o la produzione o la riproduzione o l'importazione o la diffusione o la comunicazione o la consegna o la messa a disposizione di altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- la finalità:
 - a) di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico,
 - b) di causare danneggiare illecitamente le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,
 - c) di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Si può pensare alla diffusione, da parte di dipendenti o collaboratori di Synthesis Spa, di software del tipo virus, oppure all'utilizzo di apparecchiature che interferiscono con la rete interna o esterna per bloccare l'utilizzo a danneggiarne il funzionamento.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- Particolare attenzione è posta nel software antivirus e nel suo aggiornamento: aggiornamento giornaliero del server che aggiorna le macchine client alla loro accensione;
- Indicazione nel codice etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.
- Consegna ad ogni dipendente di una serie di regole inserite nelle linee guida (del DPS stesso) per l'utilizzo dei sistemi informatici.

Reato

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, oppure
- l'impedimento o l'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi,
- la rivelazione pubblica, mediante qualsiasi mezzo di informazione, del contenuto di tali comunicazioni.

Si procede d'ufficio e la pena è più rilevante nei casi elencati da 1) a 3).

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Dipendenti o collaboratori di Synthesis Spa potrebbero utilizzare sistemi telematici aziendali per intercettare illecitamente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico esterno o intercorrenti tra più sistemi esterni.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - la procedura in essere non è mirata a prevenire direttamente la possibilità di crimini di questo tipo, cosa altamente difficile con le strutture a disposizione dell'Azienda. In forma indiretta, vi è tuttavia la seguente procedura che scoraggia reati di questo tipo: esistenza di un continuo monitoraggio (log) che permette la rintracciabilità di eventuali azioni criminose. I log vengono conservati all'interno del sistema secondo le modalità di legge.
 - Indicazione nel codice etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.
 - Consegna ad ogni dipendente di una serie di regole inserite nelle linee guida (del DPS stesso) per l'utilizzo dei sistemi informatici.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Reati

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Dipendenti o collaboratori di Synthesis Spa potrebbero utilizzare sistemi telematici aziendali per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico esterno.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività aziendale che utilizza sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Protocolli di controllo specifici

- Protocolli già in essere:

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- la procedura in essere non è mirata a prevenire direttamente la possibilità di crimini di questo tipo, cosa altamente difficile con le strutture a disposizione dell'Azienda. In forma indiretta, vi è tuttavia la seguente procedura che scoraggia reati di questo tipo: esistenza di un continuo monitoraggio (log) che permette la rintracciabilità di eventuali azioni criminose. I log vengono conservati all'interno del sistema secondo le modalità di legge.
- Indicazione nel codice etico di regole di comportamento ad hoc per impedire i comportamenti oggetto di questa fattispecie.
- Consegna ad ogni dipendente di una serie di regole inserite nelle linee guida (del DPS stesso) per l'utilizzo dei sistemi informatici.

Reato**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte di un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica,
- la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, oppure
- la finalità di arrecare ad altri danno.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa fattispecie non costituisce un'area di rischio di reato per Synthesis Spa poiché l'Azienda ed i suoi operatori non prestano servizi di certificazione di firma elettronica.

PARTE SPECIALE C**Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)****Reati****Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, La pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407 co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Attività/Processi organizzativi sensibili

- atti fondamentali di nomina delle figure con responsabilità di governo da parte di Synthesis Spa;
- procedura di gestione delle risorse umane;
- gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
- costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione e Membri del Consiglio di Amministrazione
- Responsabile Area Amministrativa

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico;
 - Rispetto della Procedura di Gestione delle Risorse umane;

PARTE SPECIALE D

Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione **art. 25 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**

Reati

Peculato (Art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

- I) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*
- II) *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- I) *Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*
- II) *In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)

- I) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
- II) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
- III) *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*
- IV) *La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

- I) *Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322 e 323, terzo e quarto comma, si applicano anche:*
- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
 - 6) (5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*
 - 7) (5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
 - 8) (5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*
- II) *Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*
- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
 - 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (4).*
- III) *Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

Sanzioni interdittive (D.Lgs 231/01 9, Art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e)):

- I) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- II) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- III) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- IV) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- V) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

È possibile che nell'espletamento di attività amministrative sia attuato il tentativo di corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Tutti i processi aziendali

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Impiegati

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

- I) *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*
- II) *La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*
- III) *La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*
- IV) *Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*
- V) *Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- È possibile che nell'espletamento di attività amministrative sia attuato il tentativo di corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Tutti i processi aziendali

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Impiegati

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda.

PARTE SPECIALE E

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)

Reati

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1. chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n.3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti Comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Dato il tipo di attività svolta da Synthesis Spa, questa fattispecie di reato non costituisce area di possibile rischio per l'Azienda.

Solo in relazione alla possibile **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)** sussiste un remoto e marginale rischio di possibile reato. La gestione del flusso di denaro contante e di piccola cassa all'interno di Synthesis Spa, effettuata sotto la responsabilità del Responsabile Area Amministrativa e dagli impiegati amministrativi, riguarda per la gran parte denaro proveniente dalle banche o dagli istituti finanziari eroganti i finanziamenti alla clientela (**Futuro Spa**); consideriamo quindi queste due provenienze sicure dal punto di vista della autenticità della moneta acquisita. Non vi sono altre attività per le quali viene introitato contante.

Reato

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati pur non essendo in concorso nella contraffazione o alterazione.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- È possibile che nell'espletamento di attività amministrative si faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ricezione ed emissione di fatture / note di debito
- Registrazione contratti di diverso genere (in particolare contratti di affitto)
- Richieste o trasmissione di documenti nei confronti di enti pubblici

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Impiegati amministrativi

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento dell'Azienda;

Reato

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti Comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale industriale.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- *la possibilità di conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale,*
- *la contraffazione o l'alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, oppure*
- *l'uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati,*
- *la contraffazione o l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, oppure*
- *l'uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali.*

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici**Esempi di possibile realizzazione di reato**

- È possibile che vengano utilizzati i loghi (segni distintivi) di partner istituzionali in forma non adeguata o in modo non conforme agli accordi.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività di documentazione istituzionale ed organizzativa
- Attività di comunicazione esterna e marketing

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione
- Responsabile Amministrativo
- Consulente Marketing

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda.

PARTE SPECIALE F

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001)

Reati

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a milletrentadue euro.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, La pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasesantacinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotré euro.

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti Comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti Comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Riguardo ai reati sopra indicati, considerato che Synthesis Spa

- non ha tra le proprie attività vendita di prodotti industriali né cose mobili, opere d'ingegno o prodotti agro alimentari
- che l'offerta dei propri servizi è regolata da appositi contratti di servizio

si ritiene non sussista un'area di rischio sensibile in relazione a possibili comportamenti scorretti in campo commerciale o della concorrenza.

RESERVATO

PARTE SPECIALE G

Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

Reati

False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

· Esiste la possibilità che in documenti contabili dell'Azienda, o in altri documenti contenenti comunicazioni sociali dirette ai portatori di interesse vengano determinate poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione dell'Azienda oppure vengano esposti fatti non veri o vengano omesse informazioni dovute riguardo all'Azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Costruzione e redazione di:

- bilancio d'esercizio
- relazioni (nota integrativa e relazione sulla gestione)
- altre comunicazioni sociali

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente e membri del CdA
- Direzione
- Responsabile Amministrativa
- Consulenti in materia di Bilancio e fiscalità
- Collegio Sindacale

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Controllo delle diverse poste di bilancio da parte del Collegio Sindacale
 - Costruzione del bilancio con commercialista esperto
 - Adozione del sistema di controllo di gestione

Reato

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'impedimento o l'ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione,
- attribuite legalmente ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione,
- da parte degli amministratori,
- mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici,
- la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Gli Amministratori – anche avvalendosi di propri diretti collaboratori – potrebbero non assolvere alla richiesta di informazioni utili al controllo sugli atti di indirizzo e governo dell'Azienda da parte di soci, di altri organi sociali o del collegio sindacale mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione necessaria al controllo stesso (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico

Reati

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti,
- al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva oppure
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Rispetto ai reati suindicati il rischio è significativo:

- l'entità del Capitale Sociale non è esigua
- SYNTHESIS SPA ha obiettivi di produzione di profitto e la finalità esplicita dal punto di vista economico è la costituzione di utile.

Esempi di possibile realizzazione di reato

· Gli Amministratori – anche avvalendosi di propri diretti collaboratori – potrebbero non assolvere alla richiesta di informazioni utili al controllo sugli atti di indirizzo e governo dell'Azienda da parte di soci, di altri organi sociali o del collegio sindacale mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione necessaria al controllo stesso (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione
- Collegio sindacale
- Responsabile amministrativo
- Impiegati e collaboratori

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico

Reato

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori di azioni o quote della società o della società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge,
- arrecare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Rispetto ai reati suindicati il rischio è significativo.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione
- Collegio sindacale
- Responsabile amministrativo

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico

Reati

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Rispetto ai reati suindicati il rischio è significativo in quanto:

- 1) l'entità del Capitale Sociale non è esigua
- 2) Synthesis Spa non è un'azienda quotata per la quale esistono specifiche autorità di vigilanza definite per legge riguardo alla gestione operativa, contabile e societaria

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- 3) Circa la illecita influenza sul Consiglio di amministrazione si ritiene poco probabile che possa realizzarsi **nell'interesse dell'azienda stessa**, interesse che costituisce elemento fondamentale ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

Esempi di possibile realizzazione di reato

Gli Amministratori – anche avvalendosi di propri diretti collaboratori – potrebbero non assolvere alla richiesta di informazioni utili al controllo sugli atti di indirizzo e governo dell'Azienda da parte di soci, di altri organi sociali o del collegio sindacale mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione necessaria al controllo stesso (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione
- Collegio sindacale
- Responsabile amministrativo
- Impiegati e collaboratori

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico

PARTE SPECIALE H

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01 e s.m.i.)

Reati

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono le stesse dei due articoli precedenti, con la specificazione che tali elementi valgono anche nel caso in cui il materiale pornografico consiste in immagini virtuali realizzate utilizzando immagini (o parte di immagini) di minorenni.

Immagini virtuali sono quelle realizzate con elaborazione grafica, con una qualità tale da far apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Le fattispecie di reato cui fanno riferimento gli articoli sopra elencati non costituiscono delle reali aree di rischio **all'interno dell'Azienda**.

Tuttavia Synthesis Spa intende esplicitare che il Codice Etico e di comportamento prevede l'obbligo per tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori di agire sempre nel pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone con cui si entra in contatto nel corso dell'attività professionale ed in particolare i destinatari dei servizi e degli interventi, ed in special modo le persone socialmente deboli.

Quindi:

- disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche;
- pone attenzione alla salvaguardia della integrità fisica psicologica, della identità culturale e delle dimensioni di relazione con gli altri di ogni soggetto;
- evita e combatte ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutela l'immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Per quanto poi riguarda **l'esterno dell'Azienda**, vale a dire i soggetti collaboratori esterni (agenti), Synthesis Spa prevede di inserire all'interno dell'area riservata del sito internet aziendale una circolare news che sia visibile a tutti coloro i quali vi hanno accesso.

Essa servirà a dettare i termini generali e specifici di riferimento nell'ambito dei rapporti con **Synthesis Spa**.

In termini generali, invitando al pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone a diverso titolo implicate nell'attività svolta:

- ponendo attenzione alla salvaguardia della loro integrità fisica e psicologica, della loro identità culturale e delle loro dimensioni di relazione con gli altri;
- evitando e combattendo ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- tutelando la loro immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

In termini specifici, all'attuazione piena e coerente della normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai diritti sindacali, di associazione e rappresentanza dei lavoratori.

RESERVATO

PARTE SPECIALE I

Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

Reati

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato sono:

- cagionare per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso di morte di una o più persone unita o meno alle lesioni di una o più persone, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 15 anni.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Elementi essenziali (utili allo scopo del presente documento) che identificano la fattispecie di reato sono:

- cagionare per colpa una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso di lesioni di una o più persone unita, è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo ma non superiore a 5 anni.

La lesione personale è **grave** (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- Il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima** (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici**Esempi di possibile realizzazione di reato**

- A seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche e relative alla sicurezza sul lavoro, o nel contesto e negli ambienti di lavoro riferiti alla sede di Synthesis Spa

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dalla Legge 81/2008.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Synthesis Spa possiede il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** così come previsto D. Lgs. 81/2008 ed il relativo sistema di gestione dei rischi aggiornato e sotto controllo. Il DVR in particolare contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui distinti luoghi di lavoro presenti all'interno di Synthesis Spa, nella quale sono specificati:
 - ✓ la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione,
 - ✓ la descrizione delle attività presenti,
 - ✓ l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione,
 - ✓ l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e protezione,
 - ✓ la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento,
 - ✓ l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori,
 - Synthesis Spa, se necessario, promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)** che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Il presente documento analizza, elenca e valuta i rischi derivanti dalle interferenze che si manifestano presso la sede di Synthesis Spa tra le attività della committenza e le imprese che agiscono all'interno della stessa per lavori assegnati (ristrutturazioni edili o impiantistiche).

PARTE SPECIALE L

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001)

Reati

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuta. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)

Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Dato il tipo di attività svolta da Synthesis Spa questa fattispecie di reato costituisce un'area di possibile rischio.

Ciò in conseguenza dell'attività operativa condotta dai collaboratori (dipendenti e non dipendenti) aziendali, ma anche in funzione dei comportamenti attuati dalla clientela.

L'azienda monitora opportunamente e sistematicamente l'operato degli uni e degli altri mediante strumenti adeguati.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività finanziaria

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione e staff della Direzione

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- Lavoratori
- Collaboratori intermediari del credito

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.

RESERVATO

PARTE SPECIALE M

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)

Reati

Art. 171, co. 1, lett. a), Legge 22 aprile 1941, n. 633

Riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

Art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633

... mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa

Art. 171, co. 1, lett. b), Legge 22 aprile 1941, n. 633

Rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

Art. 171, co. 1, lett. c), Legge 22 aprile 1941, n. 633

Compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

Art. 171, co. 1, lett. d), Legge 22 aprile 1941, n. 633

Riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

Art. 171, co. 1, lett. f), Legge 22 aprile 1941, n. 633

In violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Art. 171, co. 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

Art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Dato il tipo di attività svolta da Synthesis Spa questa fattispecie di reato costituisce un'area di possibile rischio.

Ciò in conseguenza dell'attività operativa condotta dai collaboratori (dipendenti e non dipendenti) aziendali.

L'azienda monitora opportunamente e sistematicamente l'operato degli uni e degli altri mediante strumenti adeguati.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività finanziaria

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione e staff della Direzione
- Lavoratori
- Collaboratori intermediari del credito

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.

Reato

Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Le fattispecie di reato cui fanno riferimento gli articoli sopra elencati non costituiscono delle reali aree di rischio **all'interno dell'Azienda**.

Reato

Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
1. *f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.*
Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle, misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

- a) *a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuta. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a. *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b. *la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*
- c. *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- *duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico abusivamente, in tutto o in parte, oppure*
- *introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, o distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmettere a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di:*
 - *un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del, noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
 - *opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali,*
 - *videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato*

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- ritrasmette o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi di decodificazione che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto
- fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo attrezzature, prodotti o componenti oppure prestare servizi utili ad eludere misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ("tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti");
- rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies ("informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi), oppure mettere in circolazione o diffondere opere da cui siano state rimosse tali informazioni.
- compiere gli stessi atti di cui ai primi due punti con opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, oppure promuovere ed organizzare le attività di cui ai primi due punti.

Riguardo al caso specifico relativo all'utilizzo di immagini scaricate da internet, si ricorda che, in base all'art. 90 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni:

"Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1. il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2. la data dell'anno di produzione della fotografia;
3. il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva [...], a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore".

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

- è possibile che vengano fotocopiate e distribuite ai destinatari dei servizi di Synthesis Spa parti di testi (libri o articoli) protetti da diritti d'autore;
- è possibile che per volantini o materiale promozionale di Synthesis Spa, destinato ad essere distribuito pubblicamente, vengano utilizzate immagini (o anche parti di testo) protetti da diritto d'autore;
- esiste la possibilità che brani musicali (o parte di essi) protetti da diritto d'autore siano utilizzati per accompagnare video autoprodotti, e che questi video vengano distribuiti o venduti pubblicamente;
- in occasione di eventi pubblici (feste, convegni, ecc..) è possibile che vengano diffusi pubblicamente brani musicali o proiettati video o parti di film protetti da diritto d'autore.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività didattiche rivolte ai destinatari dei corsi di formazione
- Attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dell'Azienda
- Attività di gestione della promozione e comunicazione organizzativa
- Organizzazione di eventi pubblici da parte dell'Azienda

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione e staff della Direzione
- Responsabili dei Servizi

Protocolli di controllo specifici

- *Protocolli già in essere:*
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Reati

Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a. *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b. *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 21, della presente legge.*

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- non comunicare alla SIAE, da parte di produttori o importatori, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- dichiarare il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Dato il tipo di attività svolta da Synthesis Spa, questa fattispecie di reato non costituisce area di possibile rischio per l'Azienda.

PARTE SPECIALE N

Altri reati (art. 25 quater, quater.1, sexies, decies del D. Lgs. 231/2001)

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.)

Reati

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

SYNTHESIS SPA valuta come **molto contenuto e pressoché inesistente il rischio di incorrere in tali tipologie di reati**, dato anche il tipo di attività e di relazioni territoriali caratteristiche dell'Azienda stessa.

Tuttavia si ritiene di esplicitare le forme di prevenzione di queste fattispecie di reato:

- per quanto riguarda il contesto interno si fa riferimento ai principi del Codice Etico

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- per quanto riguarda il contesto ed i rapporti con organizzazioni e soggetti esterni, Synthesis Spa si impegna ad acquisire informazioni e documentazione circa le organizzazioni già non diversamente regolate da norme o registri che comprovino la loro affidabilità e correttezza.

Il reato riguardante pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.)

Reato

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

SYNTHESIS SPA ritiene che in considerazione della tipologia di servizi e di attività svolte, **non esista possibilità di rischio** connesso a questa fattispecie di reato.

I reati riguardanti gli abusi di mercato (art. 25 sexies del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.)

Reati

Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. (Comma aggiunto dall'art. 1 del DLgs 101 del 2009)

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). (Articolo così sostituito dall'art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026**Art. 185 - Manipolazione del mercato**

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. (Comma aggiunto dall'art. 1 del DLgs 101 del 2009) (Articolo così sostituito dall'art. 9, co. 2a della legge 62 del 18 aprile 2005)

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa tipologia di reato non costituisce un'area di rischio in quanto Synthesis Spa non è un'impresa quotata.

Il delitto riguardante l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.)**Reato****Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Riguardo a tale fattispecie di reato, si ritiene che esista un rischio contenuto di commissione di tale reato, connesso ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di persone che hanno rapporti con l'Azienda.

La forma di prevenzione di questo tipo di rischio è rappresentata da una specifica ed esplicita indicazione all'interno del codice etico e di comportamento di Synthesis Spa

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Esiste la possibilità che operatori di Synthesis Spa inducano a commettere tale reato persone – utenti interessati da procedimento davanti alle autorità giudiziarie.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività di gestione dei procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione
- Lavoratori
- Collaboratori

Protocolli di controllo specifici

- Protocolli già in essere:
 - Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.

PARTE SPECIALE O

Reati Ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001)

Reati

Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434 c.p.)

- I) *Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.*
- II) *La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.*

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

- I) *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*
 - 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

- I) *Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*
 - 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
 - 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
 - 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
- II) *Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

- I) *Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*
- II) *Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

- I) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*
- II) *La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*
 - 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
- III) *Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

- I) *Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*
- II) *Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di*

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

III) Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. () Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D. Lgs. 7.07.2011, n. 121.*

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

1) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

() Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D. Lgs. 7.07.2011, n. 121.*

Codice dell'Ambiente - D. Lgs. 152/06

Scarichi sul suolo (art. 103 c. amb.)

1) È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2) Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3) Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026**Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 c. amb.)**

1) È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2) In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3) In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi (1).

4) In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

4-bis) Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5) Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis) In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7) Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8) Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Scarichi in reti fognarie (art. 107 c. amb.)

1) Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 c. amb.)

... [comma IV] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Sanzioni penali (art. 137 c. amb.)

1) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2) Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

...[comma 5] Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

...[comma 11] Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

...[comma 13] Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 c. amb.)

1) È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2) In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

2-bis) Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

Divieto di abbandono [di rifiuti] (art. 192 c. amb.)

1) L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2) È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3) Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4) Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. amb.)

1) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

...[**comma 3**] Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

...[**comma 5**] Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6) Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Bonifica dei siti (art. 257 c. amb.)

1) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2) Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3) Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4) L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. amb.)

...[comma 4] Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. amb.)

1) Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. amb.)

1) Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,
2) Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. amb.)

(Il presente articolo era stato abrogato dall' art. 6, co. II, lett. d), D. L. 13.08.2011, n. 138; successivamente, tale abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione ex L. 14.09.2011 n. 148)

...[comma 6] Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7) Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

9) Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

...[comma 9bis] Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

9ter) Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni (art. 279 c. amb.)

...[comma 5] Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Legge 7 febbraio 1992, n. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul **commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 1 - L. 150/92

1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2) In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2 - L. 150/92

1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2) In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 3-bis - L. 150/92

1) Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2) In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6. - L. 150/92

1) Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1993, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
...[comma 4] Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3 L.549/93)**

1) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3) Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)

4) L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5) Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202. - Attuazione della direttiva 2005/35/CE - relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

art. 1 D. Lgs. 202/07 - Finalità

1) Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all'articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.

art. 2 D. Lgs. 202/07 - Definizioni

1) Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Convenzione Marpol 73/78»: la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978;
- b) «sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;
- c) «scarico»: ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;
- d) «nave»: un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti;
- e) «Convenzione sul diritto del Mare»: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982.

art. 3 D. Lgs. 202/07 - Ambito di applicazione

1) Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

- a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
- b) nelle acque territoriali;
- c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
- d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
- e) in alto mare.

2) Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

art. 4 D. Lgs. 202/07 - Divieti

1) Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

art. 5 D. Lgs. 202/07 - Deroghe

1) Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2) Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

art. 8 D. Lgs. 202/07 - Inquinamento doloso

1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2) Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3) Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

art. 9 D. Lgs. 202/07 - Inquinamento colposo

1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2) Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3) Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa insieme di reati non costituisce un'area di rischio significativo in quanto Synthesis Spa svolge una tipologia di attività che al momento non ricade in maniera significativa nel campo di applicazione dell'art. 25 undecies.

In particolare, data la natura dell'operatività dell'azienda, la commissione di tale reato potrebbe configurarsi principalmente in relazione all'illecito smaltimento dei propri rifiuti prodotti, nonché alla dismissione illecita delle apparecchiature elettroniche in uso dal personale, divenute obsolete e dei toner esauriti delle stampanti i cui quantitativi sono esigui.

Si rileva, inoltre, che la fattispecie sopra citata è realizzabile anche qualora l'azienda, nell'ambito delle attività di ristrutturazione / ammodernamento della sede, non provvedesse al corretto smaltimento dei rifiuti generatisi ovvero affidasse gli stessi a soggetti non qualificati e autorizzati per il loro trattamento e smaltimento.

Anche tale evenienza è poco significativa al momento.

Ciò premesso, ai fini della prevenzione dei reati ambientali, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- a) è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in oggetto (art. 25-undecies);
- b) ciascun dipendente è chiamato a svolgere la propria attività nell'interesse dell'azienda e nel rispetto dell'ambiente, in adempimento alla normativa vigente di riferimento;
- c) è fatto divieto a ciascun dipendente di cagionare inquinamenti di sorta ovvero di contribuire a cagionare inquinamenti in ogni matrice ambientale, nonché di scaricare rifiuti o sostanze pericolose in fognatura o nel terreno o in acque superficiali o sotterranee, ovvero di depositare rifiuti o altre sostanze pericolose in modo non autorizzato o non conforme alle prescrizioni interne, nonché di utilizzare o detenere dispositivi che contengano sostanze lesive dell'ozono atmosferico;
- d) nella selezione dei prodotti e dei servizi da acquistare, è necessario tener conto anche dell'impatto ambientale e degli oneri di smaltimento degli stessi al termine della loro vita utile;
- e) l'azienda si avvale di fornitori di prodotti o servizi - con particolare riferimento alle tipologie di forniture critiche in materia ambientale - che operano nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente.

PARTE SPECIALE P

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001)

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

1. *omissis*
2. *omissis*
3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*
 - a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
 - b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
 - c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
 - d) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
 - e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*
- 3-bis. *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*
- 3-ter. *La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*
 - a) *sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
 - b) *sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*
5. *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

Altri commi omissis.

art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

- I) *In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.*
- II) *Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:*
 - a) *richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;*
 - b) *idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;*

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

III) Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

IV) [Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.] **Comma abrogato dall' art. 9, co. VII, lett. b), D.L. 28.6.2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9.08.2013 n. 99.**

V) Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

V-Bis Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

V-Ter) Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

VI) Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

VII) [Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto] **Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.**

VIII) Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

IX) Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

X) Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

XI) La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

XI-Bis) Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

XII) Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

XII-Bis) Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (II)

XII-Ter) Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. (II)

XII-Quater) Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. (III)

XII-Quinques) Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. (III)

XIII) Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

XIV) Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

XV) I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

XVI) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa tipologia di reato non costituisce un'area di rischio in quanto Synthesis Spa svolge una tipologia di attività che al momento non ricade in maniera significativa nel campo di applicazione dell'art. 25 duodecies.

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Ciò premesso, ai fini della prevenzione del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si richiede il rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- a) è fatto obbligo di tenere un comportamento di assoluto rispetto delle procedure burocratiche attinenti l'assunzione di lavoratori extracomunitari sia nell'ipotesi che gli stessi siano residenti all'estero sia nell'ipotesi di lavoratori residenti in Italia al momento dell'assunzione;
- b) è fatto obbligo di verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo; in ogni caso, è fatto assoluto divieto di impiegare e assumere alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato;
- c) è fatto assoluto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Inoltre

- è vietato impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata;
- non è consentito l'impiego di uno straniero che risulti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza;
- i lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia possono essere assunti purché in possesso di un valido documento di soggiorno che abiliti a prestare lavoro;
- il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere assunto nei soli casi e secondo le modalità di legge;
- per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, è necessario presentare specifica richiesta nominativa di nulla osta all'assunzione presso la Prefettura del luogo in cui l'attività lavorativa dovrà essere effettuata;
- nei casi di cui sopra, nell'istanza alla Prefettura è necessario garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, devono essere, altresì, effettuate, nei termini di legge, tutte le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro, il nulla osta rilasciato dalla Prefettura deve essere trasmesso al lavoratore straniero che richiede all'ambasciata o al consolato italiano il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato;
- successivamente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonché alla verifica circa il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno e dopo avere ottemperato gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, è possibile avviare il rapporto di lavoro;
- preliminarmente alla scadenza del permesso di soggiorno è necessario accertarsi che il lavoratore straniero abbia presentato l'istanza di rinnovo ad uno degli uffici postali abilitati;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, è necessario accertare che tali controparti si avvalgano di lavoratori in regola rispetto alla normativa in analisi (c.d. Testo Unico sull'Immigrazione), richiedendo alle stesse l'impegno a rispettare il presente Modello, attraverso l'inserimento di specifiche clausole contrattuali all'interno degli accordi commerciali stipulati.
- tutta la documentazione inerente le attività in analisi deve essere adeguatamente conservata e archiviata.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

PARTE SPECIALE Q

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001)

Reati

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa tipologia di reato non costituisce un'area di rischio in quanto Synthesis Spa svolge una tipologia di attività che al momento non ricade in maniera significativa nel campo di applicazione dell'art. 25 terdecies.

Tuttavia, da sempre l'attività aziendale si fonda sul rispetto della dignità umana, dell'origine razziale, della salvaguardia del rispetto della persona in quanto tale.

La direzione aziendale rifugge e condanna qualsiasi forma di discriminazione umana.

PARTE SPECIALE R

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Reati

L. 13-12-1989 n. 401

“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”

Frode in competizioni sportive (art.1)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art.4)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.
- 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
- 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa tipologia di reato non costituisce un'area di rischio in quanto Synthesis Spa svolge una tipologia di attività che al momento non ricade in maniera significativa nel campo di applicazione dell'art. 25 quaterdecies.

Tuttavia, da sempre l'attività aziendale si fonda sul rispetto della lealtà e della libera competizione imprenditoriale.

La direzione aziendale rifugge e condanna qualsiasi forma di condizionamento dello svolgimento di manifestazioni sportive.

RESERVATO

PARTE SPECIALE S

Principali reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001)

Reati

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto"

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis)

Commette il reato chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi passivi fittizi, a prescindere se egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'intestatario dei beni. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Questi comportamenti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). Il delitto è punito con sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per le ipotesi di cui al comma 1 e fino a quattrocento quote per le ipotesi di cui al comma 2-bis. Quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro è prevista la confisca allargata ex art. 240-bis c.p

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, commette reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- – l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte)
- – l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione di euro.

Il delitto è punito con sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 3). Quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro è prevista la confisca allargata ex art. 240-bis c.p

Nota

Il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento (comma 1). Gli atti sopra indicati non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). Non danno luogo a fatti punibili:

- *le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1)*
- *le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1)*
- *in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Di questi importi, compresi in tale percentuale, non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2).*

Dichiarazione infedele (art. 4)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente:

. l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

. l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.

Il reato è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Nota

Il delitto non è punibile a titolo di tentativo art. 6). Non rilevano penalmente:

- *le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio*
- *le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7, comma 2) degli importi compresi in questa percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate).*

Dichiarazione omessa (art. 5)

Commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte. Il reato è punito con la reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2).

Nota

Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)

Commette il reato chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'Iva, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il delitto è punito con sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (comma 1) ovvero fino a quattrocento quote (comma 2-bis). Quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200.000 euro prevista la confisca allargata ex art. 240-bis c.p.

Nota

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2). In deroga all'articolo 110 del Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9, comma 1, lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commette reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Il reato è punito con sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote .

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026**Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis)**

Il reato è commesso da chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta. Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Nota

Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate, supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.

Omesso versamento di Iva (art. 10-ter)

Il reato è commesso da chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. Il reato è punito con la Reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Nota

Il reato si configura se il totale relativo all'Iva dovuta e non versata supera i 50.000 euro per periodo d'imposta

Indebita compensazione (art. 10-quater)

Il reato è commesso da chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Nota

Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.

Pagamenti parziali (art. 11)

Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Il delitto è punito con sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Quando l'ammontare delle imposte delle sanzioni e degli interessi è superiore a 100.000 euro è prevista la confisca allargata ex art. 240-bis c.p.

Nota

È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Pagamenti parziali (art. 11)

Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50mila euro. Il delitto è punito con sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Quando l'ammontare degli elementi attivi inferiori o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro è prevista la confisca allargata ex art. 240-bis c.p.

Nota

È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Esempi di possibile realizzazione di reato

Esiste la possibilità che in vengano utilizzati documenti fiscali falsi per attestare costi non effettivamente sostenuti, alterare od occultare documenti fiscali e contabili e produrre dichiarazioni fiscali fraudolente al fine di ridurre o annullare la base imponibile fiscale ovvero non vengano presentate le dichiarazioni fiscali.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Contabilità ordinaria e Redazione di dichiarazioni fiscali

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente e membri del CdA
- Direzione
- Responsabile Amministrativa
- Consulenti in materia di Bilancio e fiscalità
- Collegio Sindacale

Protocolli di controllo specifici Protocolli già in essere:

- Controllo documentale da parte del Collegio Sindacale
- Redazione delle dichiarazioni fiscali periodiche e annuali con commercialista esperto
- Adozione del sistema di controllo di gestione

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

PARTE SPECIALE T

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Pre-sidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa tipologia di reato non costituisce un'area di rischio in quanto Synthesis Spa esercita attività operativa per la quale ad oggi non si riscontrano possibili implicazioni.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

PARTE SPECIALE U

**Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

Reato

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art.12)

1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa tipologia di reato non costituisce un'area di rischio in quanto Synthesis Spa non opera nella filiera degli oli vergini di oliva.

PARTE SPECIALE V

Reati transnazionali (Art.10, L. n. 146/2006)

Reati

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale») ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ad alcuni reati, nell'ipotesi in cui sussista il carattere di «transnazionalità» della condotta criminosa.

I reati-presupposto a oggi rilevanti sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) - vedi sopra;
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90) - vedi sopra;
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - vedi sopra;
- favoreggiamento personale;
- il traffico di migranti.

Definizione di reato transnazionale (art.3).

«1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43)

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

Tale reato è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. con cui astrattamente può anche concorrere.

L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato - il diritto dello Stato a percepire il tributo - per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa tipologia di reato non costituisce un'area di rischio in quanto Synthesis Spa esercita attività operativa per la quale ad oggi non si riscontrano possibili implicazioni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

«Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto».

Il favoreggiamento personale è un reato di pericolo e, nella maggioranza delle ipotesi, istantaneo.

La condotta tipica è rappresentata da ogni comportamento, anche negativo, sufficiente a depistare o escludere le indagini di polizia non richiedendo la norma l'effettività materiale dell'azione.

Oggetto dell'attività penalmente rilevante è il comportamento, cosciente e volontario, posto in essere dal reo destinato all'intralcio dell'attività investigativa e finalizzato all'aiuto dell'autore materiale di un altro reato.

Integra la fattispecie di reato in oggetto anche colui il quale presti il suo aiuto al colpevole, al fine di sottrarlo alle indagini, quando queste non siano ancora iniziate.

La definizione di "aiuto" comprende non solo le condotte finalizzate alla creazione di barriere ostative alle indagini ma anche quelle di natura puramente omissiva; dunque comportamenti quali il silenzio, la reticenza e la mendacità sull'identità del colpevole sono idonei ad integrare il reato in oggetto.

Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto attivo pone in essere la condotta di cui all'art. 378 c.p. rallentando o eludendo in qualche modo l'attività di investigazione.

Quanto all'elemento soggettivo il reato de qua presuppone il dolo generico, cioè la volontà di prestare aiuto ad una persona ben sapendo di intralciare o ritardare le fasi investigative e di ricerca; al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto vi debba essere la precisa volontà di fornire quell'aiuto che comporta un probabile intralcio alle attività di giustizia, poiché tale aiuto integra la lesione del bene giuridico protetto, risolvendosi nell'evento e perciò nell'elemento costitutivo del reato.

Integra il reato di falsa testimonianza, previsto all'art. 372 c.p. e non quello in oggetto, colui il quale renda dichiarazioni reticenti o del tutto false in fase processuale e non dinanzi alla polizia giudiziaria nel corso dell'espletamento di un interrogatorio.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Riguardo a tale fattispecie di reato, si **ritiene che esista un rischio contenuto di commissione di tale reato**, connesso ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di persone che hanno rapporti con l'Azienda.

La forma di prevenzione di questo tipo di rischio è rappresentata da una specifica ed esplicita indicazione all'interno del codice etico e di comportamento di Synthesis Spa

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Esiste la possibilità che operatori di Synthesis Spa possano commettere tale reato in relazione a persone interessati da procedimento davanti alle autorità giudiziarie.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Attività di gestione dei procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione
- Lavoratori
- Collaboratori

Protocolli di controllo specifici

- Protocolli già in essere:

ManualeI Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998)**[...]**

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

4.(omissis).

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00».

Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata. Il reato è pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato.

Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al comma 5 non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Questa tipologia di reato non costituisce un'area di rischio in quanto Synthesis Spa esercita attività operativa per la quale ad oggi non si riscontrano possibili implicazioni.

PARTE SPECIALE Z

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187- quinquies TUF)

Reato

Responsabilità dell'ente (Art. 187-quinquies)

1. *L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*
 - a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
 - b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*
2. *Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*
3. *L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*
4. *In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.*

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici

Dato il tipo di attività svolta da Synthesis Spa, questa fattispecie di reato non costituisce area di possibile rischio per l'Azienda anche in considerazione del fatto che la Società non è quotata sui mercati regolamentati.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

PARTE SPECIALE W

Delitti su strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25-octies.1)

Reati rilevanti

Art. 493-ter: Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

493-quater: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Esempi di possibile realizzazione di reato

Amministratori e/o dipendenti che effettuano operazioni di acquisti online o che sostengono spese di trasferta

Aree/processi sensibili

onboarding clienti/pratiche, gestione rimborsi/anticipi, IT Service Desk, gestione IBAN, fornitori ICT, amministratori/dipendenti

Protocolli

- KYC/AML rafforzato, verifica titolarità IBAN/strumenti, divieto di strumenti personali;
- Segregazione poteri su anagrafiche e pagamenti; whitelists IBAN;
- Controlli IT: 2FA, password policy, SIEM/UEBA, blocklist BIN sospetti, DLP;
- Registro incidenti di sicurezza con escalation a OdV;
- Clausole 231 nei contratti con fornitori di pagamento.

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

PARTE SPECIALE X

Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-duodevicies)

Reati rilevanti:

518-sexies (riciclaggio beni culturali), "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

518-terdecies (devastazione/saccheggio), "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni"

Identificazione delle potenziali Aree di Rischio e dei Protocolli di Controllo Specifici:

Questa tipologia di reato non costituisce un'area di rischio in quanto Synthesis Spa esercita attività operativa per la quale ad oggi non si riscontrano possibili implicazioni.

SEZ. 00 - TABELLA REVISIONI.....	2
PARTE GENERALE.....	3
DEL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO	3
1. DEFINIZIONI.....	4
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
3. L' AZIENDA.....	9
4.IL MODELLO DI GESTIONE	21
5.ODV	23
6.SISTEMA DISCIPLINARE	26
7.ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	28
PARTE SPECIALE.....	29
DEL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO	29
PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE.....	30
1.ATTIVITÀ E PROCESSI ORGANIZZATIVI SENSIBILI	31
2.FUNZIONI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SENSIBILI	33
3.PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERALI.....	34
4.PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI	35
PARTE SPECIALE A	35
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001).....	35
PARTE SPECIALE B	39
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)	39
PARTE SPECIALE C	44
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)	44
PARTE SPECIALE D	46
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione art. 25 del D. Lgs. 231/2001).....	46
PARTE SPECIALE E	47
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001).....	47
PARTE SPECIALE F	52
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001)	52
PARTE SPECIALE G.....	54
Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)	54
PARTE SPECIALE H.....	60
Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01 e s.m.i.)	60
PARTE SPECIALE I	63
Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)	63
PARTE SPECIALE L	65
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001).....	65
PARTE SPECIALE M	67
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001).....	67
PARTE SPECIALE N.....	72
Altri reati (art. 25 quater, quater.1, sexies, decies del D. Lgs. 231/2001)	72
PARTE SPECIALE O.....	75
Reati Ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001).....	75
PARTE SPECIALE P	86
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001)....	86
PARTE SPECIALE Q.....	90
Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001)	90
PARTE SPECIALE R.....	91
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)	91
PARTE SPECIALE S	93
Principali reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001 nel D. Lgs.....	93
PARTE SPECIALE T	98

Manuale

I Edizione del 04/05/2015
rev. 04 del 16/03/2026

Contrabbando (Art. 26-sexiedecies, D. Lgs. 231/2001).....	98
PARTE SPECIALE U.....	99
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	99
PARTE SPECIALE V	100
Reati transnazionali (Art.10, L. n. 146/2006)	100
PARTE SPECIALE Z	103
Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187- quinquies TUF)	103
PARTE SPECIALE W	104
Delitti su strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25-octies.1)	104
PARTE SPECIALE X	105
Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-duodevices)	105
ALLEGATO1	
Approfondimento reati-presupposto, processi sensibili e protocolli di controllo per il settore CQS	

SYNTHESIS S.p.A.

Iscrizione OAM n. A7737

P.IVA 02908541200

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

ALLEGATO INTEGRATIVO

Approfondimento reati-presupposto, processi sensibili
e protocolli di controllo per il settore CQS

Redatto a seguito delle osservazioni dell'Organismo di Vigilanza

Rev.	01
Data	16/3/2026
Approvazione	CdA
Riferimento	Rev. 04 del 16/03/2026 del Manuale 231

INDICE

PREMESSA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

SEZIONE I – APPROFONDIMENTO DEI REATI-PRESUPPOSTO

- I.1 – Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione (art. 25-octies)
- I.2 – Truffa in danno dello Stato e indebita percezione (art. 24)
- I.3 – Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
- I.4 – Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- I.5 – Trattamento illecito di dati personali (artt. 167-172 D.Lgs. 196/2003)

SEZIONE II – PROCESSI SENSIBILI

- II.1 – Gestione delle pratiche di finanziamento CQS/DP
- II.2 – Rapporti con intermediari mandanti
- II.3 – Gestione della rete commerciale e delle provvigioni
- II.4 – Rapporti con enti datori di lavoro e INPS
- II.5 – Onboarding e due diligence su collaboratori

SEZIONE III – PROTOCOLLI DI CONTROLLO

- III.1 – Presidi AML/KYC
- III.2 – Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)
- III.3 – Tutela dei dati personali
- III.4 – Controlli antifrode documentale
- III.5 – Controlli sulla rete commerciale
- III.6 – Rapporti con le Autorità di Vigilanza

APPENDICE – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

PREMESSA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente Allegato Integrativo costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Synthesis S.p.A. (di seguito anche “Modello” o “MOG”), adottato ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., nella sua revisione 04 del 16/03/2026.

L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito della propria attività di verifica dell’adeguatezza e dell’effettività del Modello, ha formulato le seguenti osservazioni:

- maggiore approfondimento dei reati maggiormente rilevanti per il settore finanziario (riciclaggio, reati informatici, reati tributari, truffa, trattamento illecito dei dati);
- una più puntuale declinazione dei processi sensibili (gestione delle pratiche di finanziamento, rapporti con intermediari mandanti, gestione della rete commerciale e delle provvigioni);
- l’esplicitazione di presidi operativi e protocolli di controllo relativi ai processi sopra indicati, con riferimento ai profili AML/KYC, alla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette e alla tutela dei dati personali.

Il presente Allegato risponde puntualmente a ciascuna delle osservazioni sopra riportate, declinandole con specifico riferimento alle caratteristiche operative di Synthesis S.p.A. quale agente in attività finanziaria iscritto nell’Elenco OAM al n. A7737, operante nel settore della Cessione del Quinto dello Stipendio (CQS), della Delegazione di Pagamento (DP) e dei prestiti personali, su mandato di intermediari finanziari vigilati.

Il documento si articola in tre Sezioni, corrispondenti alle tre aree di miglioramento individuate dall’OdV, ed un’Appendice normativa di riferimento.

SEZIONE I – APPROFONDIMENTO DEI REATI-PRESUPPOSTO

La presente Sezione integra le Parti Speciali del Modello con un'analisi approfondita delle famiglie di reato a più elevato rischio per l'attività di Synthesis S.p.A. nel settore CQS/DP. Per ciascuna famiglia vengono identificati: il quadro normativo specifico, le condotte a rischio nel contesto operativo della Società, i soggetti esposti, e i presidi di prevenzione.

I.1 – Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione

Riferimento normativo: art. 25-octies D.Lgs. 231/01 – artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1, 512-bis c.p.

Quadro normativo specifico per agenti in attività finanziaria

Gli agenti in attività finanziaria sono classificati come soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere c) e d) del D.Lgs. 231/2007 (Normativa antiriciclaggio). In conformità alle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 (aggiornate con Provvedimento del 27 novembre 2024), gli agenti operano in un regime differenziato rispetto agli intermediari bancari:

- possono effettuare l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo;
- gli obblighi completi di adeguata verifica restano in capo alla mandante;
- non sono tenuti alla tenuta dell'Archivio Unico Informatico (art. 37) né all'invio dei dati aggregati SARA (art. 40);
- i dati raccolti devono essere trasmessi alla mandante entro 30 giorni dal compimento dell'operazione (art. 36, comma 3);
- la conservazione dei dati e dei documenti è di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione (art. 31).

Condotte a rischio specifiche per Synthesis S.p.A.

Tenuto conto dell'operatività concreta nel settore CQS/DP, si identificano le seguenti condotte a rischio:

- **Riciclaggio tramite ciclo estinzione-rinnovo:** il cliente utilizza denaro di provenienza illecita per estinguere anticipatamente un prestito CQS in corso, ottenendo un rimborso "pulito" dalla finanziaria, e contestualmente accende un nuovo finanziamento. L'operatività genera un flusso finanziario apparentemente lecito.
- **Erogazione a soggetti collegati alla criminalità organizzata:** lavoratori dipendenti pubblici o pensionati utilizzati come prestanome per ottenere finanziamenti CQS da cui il denaro viene successivamente dirottato verso soggetti terzi.
- **Omessa rilevazione di indicatori di anomalia:** collaboratori che, per ragioni di produzione commerciale, omettono di segnalare operazioni con caratteristiche anomale quali rinnovi ripetuti a breve distanza senza ragioni economiche apprezzabili, plurime cessioni su soggetti collegati allo stesso nucleo familiare o aziendale, importi incongruenti con il profilo socio-economico del richiedente.
- **Autoriciclaggio tramite provvigioni:** utilizzo del sistema provvigionale come strumento per reimpiegare proventi illeciti attraverso fatturazioni fittizie o gonfiate a collaboratori compiacenti.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Direzione e staff della Direzione
- Collaboratori intermediari del credito (rete commerciale)
- Responsabile Antiriciclaggio
- Responsabile Amministrativo (flussi provvigionali)

- Personale addetto all'istruttoria e al caricamento pratiche

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere (confermati):

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel codice etico.

Protocolli da integrare:

- Adozione di una Policy Antiriciclaggio aziendale formalizzata, approvata dal CdA, contenente: profili di rischio, regole di condotta per la rete, indicatori di anomalia specifici per il settore CQS, procedure di escalation.
- Nomina formale del Responsabile Antiriciclaggio (RA) da parte del CdA, sentito il Collegio Sindacale, con comunicazione alla mandante. In caso di esternalizzazione della funzione, nomina di un referente interno.
- Implementazione di un sistema di scoring del rischio cliente con approccio risk-based, fondato su natura del rapporto di lavoro, coerenza reddituale, storico operazioni, PEP status, paese di residenza.
- Adozione di modulo di identificazione standardizzato per la rete commerciale, con acquisizione obbligatoria di copia del documento d'identità e codice fiscale, compilazione della scheda di adeguata verifica, e formazione del fascicolo KYC.
- Formazione periodica, almeno annuale, per tutto il personale dipendente e la rete commerciale sugli obblighi AML, con tracciabilità (registri presenze, test di verifica, attestati).
- Report periodico (almeno semestrale) del RA al CdA e all'OdV contenente: numero e tipologia di operazioni monitorate, segnalazioni ricevute dalla rete, eventuali SOS trasmesse, esiti delle verifiche, criticità emerse.
- Inserimento di clausole antiriciclaggio nei contratti con collaboratori e sub-agenti, con previsione di risoluzione per violazione degli obblighi AML.
- Monitoraggio costante della rete distributiva: alert automatici per rinnovi a breve distanza (inferiori a 12 mesi), estinzioni anticipate ripetute sullo stesso cliente, concentrazione anomala di pratiche su specifici datori di lavoro.

I.2 – Truffa in danno dello Stato e indebita percezione di erogazioni pubbliche

Riferimento normativo: art. 24 D.Lgs. 231/01 – artt. 640 comma 2 n. 1, 640-bis, 316-ter c.p.

Rilevanza specifica per l'attività CQS

Le fattispecie di truffa e indebita percezione di erogazioni assumono rilevanza critica per Synthesis S.p.A. in ragione delle seguenti circostanze operative:

- la clientela principale è costituita da dipendenti pubblici e pensionati INPS;
- le trattenute sono operate direttamente da enti pubblici quali datori di lavoro e dall'INPS;
- il procedimento di CQS su pensione prevede l'interazione diretta con l'INPS per la determinazione della quota cedibile;
- la Banca d'Italia, nella Comunicazione del 12 gennaio 2022, ha evidenziato specifici rischi di condotte improprie nel comparto CQS, includendo mancanza di chiarezza nella rappresentazione dei costi e duplicazione di commissioni.

Condotte a rischio specifiche

- **Falsificazione documentale:** presentazione alla mandante di buste paga, CU/CUD alterati, certificati di servizio contraffatti, dichiarazioni mendaci sulla posizione lavorativa, al fine di ottenere l'approvazione di finanziamenti altrimenti non erogabili o per condizioni economiche più favorevoli.
- **Pratiche su soggetti inconsapevoli o inesistenti:** accensione di finanziamenti CQS utilizzando i dati di soggetti che non hanno prestato il consenso o che non esistono, con sottrazione dell'importo erogato.
- **Comunicazioni mendaci a enti datori di lavoro/INPS:** falsificazione della notifica ex art. 1 DPR 180/1950, falsificazione dell'atto di benessere, manipolazione della quota cedibile comunicata dall'INPS.
- **Rinnovi forzati:** sollecitazione del cliente all'estinzione anticipata e al rinnovo del finanziamento in assenza di reale esigenza finanziaria, al solo fine di generare nuove provvigioni, con informativa precontrattuale carente sui costi effettivi dell'operazione.
- **Sovra-dichiarazione reddituale:** indicazione nella documentazione di servizio di importi retributivi superiori a quelli reali, al fine di superare i controlli di merito creditizio della mandante.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Collaboratori intermediari del credito (primo contatto e raccolta documentale)
- Personale addetto all'istruttoria e al caricamento pratiche sul portale mandante
- Direzione commerciale
- Referente servizi informatici/informativi (accesso ai sistemi)

Protocolli di controllo specifici

Protocolli da integrare:

- Verifica documentale rafforzata con doppio controllo indipendente: il primo livello (operatore/agente) esegue il controllo formale; il secondo livello (back-office/compliance) esegue la verifica sostanziale con riscontro presso il datore di lavoro.
- Divieto assoluto di compilazione della documentazione reddituale per conto del cliente da parte del personale o dei collaboratori della Società. La violazione costituisce illecito disciplinare grave.

- Tracciabilità completa del ciclo di vita della pratica: ogni fase (acquisizione, raccolta documentale, istruttoria, caricamento, perfezionamento, liquidazione) deve essere registrata con timestamp, identificativo dell'operatore e documentazione a supporto.
- Segregazione funzionale: il soggetto che raccoglie la pratica non può essere il medesimo che la valida e la carica sul portale mandante.
- Alert automatici per: rinnovi a distanza inferiore a 12 mesi dall'erogazione; estinzioni anticipate ripetute sullo stesso cliente (più di una in 24 mesi); pratiche con medesimo datore di lavoro superiori a un parametro predefinito dal CdA.
- Controllo di coerenza tra importi retributivi dichiarati e standard del CCNL applicabile, con segnalazione automatica degli scostamenti superiori al 20%.
- Cross-check dell'autenticità del certificato di servizio e della busta paga mediante contatto diretto con l'ufficio del personale del datore di lavoro, su campione non inferiore al 30% delle pratiche mensili e su tutte le pratiche con alert.

I.3 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Riferimento normativo: art. 24-bis D.Lgs. 231/01 – artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-quinquies c.p. Come modificato dalla Legge 28 giugno 2024 n. 90 (Legge sulla Cybersicurezza).

Rilevanza specifica e novità normative

La Legge 90/2024 ha significativamente ampliato il perimetro dei reati informatici rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, con aumento delle sanzioni pecuniarie (fino a 700 quote) e introduzione di nuove sanzioni interdittive fino a 2 anni. Per Synthesis S.p.A. la rilevanza è accentuata dalla circostanza che l'intera operatività si svolge attraverso piattaforme digitali delle mandanti per la trasmissione e gestione delle pratiche.

Condotte a rischio specifiche

- **Accesso abusivo ai portali mandanti:** un collaboratore potrebbe accedere a dati di clienti al di fuori del perimetro autorizzato dal proprio mandato, consultare pratiche gestite da altri agenti, o mantenere l'accesso ai sistemi dopo la revoca del mandato.
- **Condivisione di credenziali:** per velocizzare l'operatività, più operatori potrebbero condividere le medesime credenziali di accesso, rendendo impossibile l'attribuzione delle operazioni e violando le politiche di sicurezza della mandante.
- **Data breach:** i dati trattati nell'ambito delle pratiche CQS (documenti d'identità, buste paga, CU/CUD, dati reddituali e patrimoniali, dati sanitari per le polizze assicurative) sono estremamente sensibili; una violazione espone i clienti a rischio di furto d'identità.
- **Installazione di software non autorizzati:** utilizzo di strumenti software non approvati (es. software di compilazione automatica, strumenti di cattura schermate) che possono compromettere la sicurezza dei sistemi.

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere (confermati e da rafforzare):

- Adeguamento al GDPR 2016/679.
- Linee guida aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici.
- Policy su User ID e password (sostituzione trimestrale, disabilitazione automatica dopo 6 mesi).
- Software antivirus con aggiornamento giornaliero.
- Monitoraggio (log) delle attività.

Protocolli da integrare:

- Adozione di un'Information Security Policy aggiornata che recepisca le novità della Legge 90/2024 e preveda: classificazione delle informazioni, principio del privilegio minimo, gestione degli incidenti.
- Autenticazione multifattore (MFA) obbligatoria per l'accesso a tutti i portali delle mandanti e ai sistemi contenenti dati dei clienti.
- Gestione centralizzata delle identità e degli accessi: disabilitazione immediata delle utenze alla cessazione del rapporto con il collaboratore, revisione periodica (almeno trimestrale) degli accessi attivi.
- Logging inalterabile degli accessi con conservazione per un minimo di 6 mesi, in conformità al Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008.
- Implementazione di misure di Data Loss Prevention (DLP) per impedire la copia non autorizzata di dati dei clienti su supporti rimovibili o servizi cloud non autorizzati.

- Procedura di incident response formalizzata: rilevazione, contenimento, eradicazione, ripristino, notifica al Garante Privacy (entro 72 ore), comunicazione agli interessati se rischio elevato, report all'OdV.
- Divieto di utilizzo di dispositivi personali (BYOD) per l'accesso ai sistemi aziendali e ai portali mandanti, salvo specifica autorizzazione con configurazione MDM (Mobile Device Management).
- Penetration test annuale sui sistemi informatici e vulnerability assessment semestrale.

I.4 – Reati tributari

Riferimento normativo: art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01 – artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 11 D.Lgs. 74/2000.

Rilevanza specifica per il settore CQS

Le provvigioni di agenzia per operazioni di cessione del quinto sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9) del DPR 633/1972 (intermediazione in operazioni finanziarie). Questa circostanza, unitamente alla complessità del sistema provvigionale con collaboratori e sub-agenti, genera specifici rischi tributari.

Condotte a rischio specifiche

- **Fatturazione per operazioni inesistenti (FOI):** emissione di fatture per provvigioni relative a pratiche mai lavorate o mai perfezionate, o fatturazione soggettivamente inesistente (pratiche formalmente intestate a un collaboratore ma materialmente lavorate da un altro soggetto non legittimato).
- **Sovrafatturazione con retrocessione occulta:** gonfiamento delle provvigioni fatturate con successiva retrocessione di parte dell'importo in nero, al fine di creare provviste occulte.
- **Dichiarazione fraudolenta:** inserimento di costi fittizi in dichiarazione (consulenze inesistenti, costi di formazione mai sostenuti, spese generali gonfiate) al fine di ridurre la base imponibile.
- **Omesso versamento:** mancato versamento delle ritenute d'acconto operate sulle provvigioni erogate ai collaboratori (art. 10-bis) o dell'IVA (art. 10-ter) ove applicabile.

Protocolli di controllo specifici

Protocolli già in essere (confermati):

- Controllo documentale da parte del Collegio Sindacale.
- Redazione delle dichiarazioni fiscali con commercialista esperto.
- Adozione del sistema di controllo di gestione.

Protocolli da integrare:

- Adozione di un Tax Compliance Framework (TCF) integrato con il Modello 231, contenente: mappatura dei rischi fiscali, procedure di monitoraggio, flussi informativi verso l'OdV.
- Riconciliazione sistematica (almeno mensile) tra flussi provvigionali fatturati e pratiche effettivamente perfezionate e liquidate dalla mandante, con evidenza documentale degli scostamenti.
- Segregazione dei poteri nel ciclo passivo: chi autorizza il pagamento della provvigione non può essere il medesimo soggetto che ha istruito o validato la pratica corrispondente.
- Tabelle provvigionali approvate dal CdA con limiti predefiniti; ogni deroga deve essere autorizzata per iscritto dalla Direzione con motivazione documentata.
- Flussi informativi strutturati all'OdV (almeno semestrali) comprendenti: estratto dei libri IVA, stato delle riconciliazioni provvigioni/pratiche, evidenze dei versamenti di ritenute e IVA, report delle anomalie riscontrate.
- Divieto di retrocessione di provvigioni in qualsiasi forma non tracciata e non documentata. La violazione costituisce illecito disciplinare grave.

I.5 – Trattamento illecito di dati personali

Riferimento normativo: artt. 167, 167-bis, 167-ter, 168, 170, 171, 172 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come novellato dal D.Lgs. 101/2018 – Reg. (UE) 2016/679 (GDPR).

Categorie di dati trattati

Nell'ambito dell'attività CQS/DP, Synthesis S.p.A. tratta le seguenti categorie di dati personali:

- Dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, documento d'identità);
- Dati reddituali e patrimoniali (busta paga, CU/CUD, estratto contributivo INPS);
- Dati lavorativi (datore di lavoro, anzianità di servizio, qualifica, CCNL applicato);
- Dati finanziari (esistenza di altri finanziamenti, segnalazioni SIC);
- Dati particolari (stato di salute, per le polizze assicurative obbligatorie ex art. 54 DPR 180/1950).

Condotte a rischio specifiche

- Comunicazione illecita di dati a soggetti non autorizzati (es. collaboratori cessati, soggetti terzi).
- Conservazione dei dati oltre i termini previsti dalla policy di data retention.
- Acquisizione di dati eccedenti rispetto alla finalità del trattamento (principio di minimizzazione).
- Mancata adozione delle misure di sicurezza prescritte.
- Omessa notifica di data breach al Garante.

Protocolli di controllo specifici

Protocolli da integrare:

- Nomina del Data Protection Officer (DPO) esterno indipendente, in conformità all'art. 37 GDPR e al Provvedimento Garante del 19/12/2024 che esclude la coincidenza con il legale rappresentante per conflitto di interessi.
- Esecuzione della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) per i trattamenti di valutazione del merito creditizio e scoring, in conformità al Provvedimento Garante 11/10/2018, con revisione almeno annuale.
- Procedura data breach formalizzata: notifica al Garante entro 72 ore tramite portale servizi.gdpr.it; comunicazione agli interessati se rischio elevato; registro delle violazioni; report all'OdV.
- Accordo di trattamento dati ex art. 28 GDPR con ciascuna mandante, con chiara definizione dei ruoli (titolare/responsabile), delle finalità, delle misure di sicurezza e dei diritti di audit.
- Policy di data retention specifica per le pratiche CQS: 10 anni dalla cessazione del rapporto (allineamento con obblighi AML), con distruzione certificata al termine del periodo.
- Privacy by design e by default in tutti i processi: cifratura dei dati in transito e at rest, pseudonimizzazione ove possibile, controllo degli accessi role-based, segregazione degli ambienti IT.
- Registro dei trattamenti (art. 30 GDPR) tenuto e aggiornato continuamente, con revisione almeno annuale.
- Formazione specifica per la rete commerciale sulla raccolta e gestione dei dati personali dei clienti, con particolare attenzione all'acquisizione del consenso e all'informativa.

SEZIONE II – PROCESSI SENSIBILI

La presente Sezione fornisce una mappatura puntuale dei processi operativi di Synthesis S.p.A. a rischio-reato, identificando per ciascun processo le fasi critiche, i reati-presupposto collegati e i presidi specifici.

II.1 – Gestione delle pratiche di finanziamento CQS/DP

Il ciclo di vita della pratica si articola nelle seguenti fasi, ciascuna con specifici reati-presupposto:

Fase del processo	Descrizione	Reati-presupposto	Presidio chiave
1. Primo contatto / Acquisizione	Il collaboratore intercetta il potenziale cliente e ne raccoglie l'interesse al finanziamento CQS/DP	Truffa (art. 640 c.p.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Tracciabilità del contatto; divieto di incentivi impropri
2. Raccolta documentale	Acquisizione di documento identità, busta paga, CU, certificato di servizio, SECCI	Falsità materiale e ideologica (artt. 476-477, 482-483 c.p.); Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)	Checklist obbligatoria; doppio controllo; divieto di compilazione per conto del cliente
3. Istruttoria e verifica fattibilità	Verifica del merito creditizio, calcolo della quota cedibile, interrogazione banche dati SIC	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Adeguate verifica AML; scoring rischio; alert anomalie
4. Caricamento sul portale mandante	Trasmissione digitale della pratica al sistema della mandante	Frode informatica (art. 640-ter c.p.); False comunicazioni (art. 2621 c.c.)	Log accessi; credenziali nominative; MFA
5. Perfezionamento contratto	Sottoscrizione del plico contrattuale, SECCI, polizza assicurativa	Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.); Usura (art. 644 c.p.)	Informativa completa; TAEG entro soglia; documentazione integrale
6. Notifica e benessere	Notifica al datore di lavoro/INPS e acquisizione dell'atto di benessere	Corruzione P.U. (artt. 318-319 c.p.); Falsificazione (artt. 476-477 c.p.)	Notifica solo via PEC; benessere diretto dal datore; divieto compensi a referenti ATC
7. Liquidazione	Erogazione del finanziamento tramite bonifico	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Appropriazione indebita	Verifica coerenza beneficiario; tracciabilità completa
8. Post-vendita	Gestione rinnovi, estinzioni anticipate, reclami, ABF	Truffa (art. 640 c.p.); Indebita percezione (art. 316-ter c.p.)	Alert rinnovi < 12 mesi; procedura reclami; registro ABF

II.2 – Rapporti con intermediari mandanti

Il rapporto con la mandante (attualmente Avvera S.p.A. / Gruppo Credem) è regolato dal contratto di mandato agenziale ai sensi del D.Lgs. 141/2010 e del TUB. L'art. 128-decies, comma 2, TUB stabilisce la responsabilità solidale dell'intermediario mandante per il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte dei propri agenti.

Processi sensibili

- **Stipula/rinnovo del mandato agenziale:** definizione dei prodotti distribuibili, della zona operativa, dei livelli provvigionali, degli SLA, delle clausole risolutive, dei limiti creditizi, della product governance (POG).
- **Adempimenti informativi continuativi:** reportistica periodica su produzione, pratiche, anomalie, reclami, elenco collaboratori attivi e relativo status OAM.
- **Flussi economici provvigionali:** calcolo, verifica e liquidazione delle provvigioni (percentuale sul montante finanziato, variabile per tipologia cliente e durata), con applicazione della ritenuta d'acconto IRPEF ex art. 25-bis DPR 600/73.
- **Audit e ispezioni della mandante:** gestione degli accertamenti periodici e dei piani di remediation.
- **Gestione reclami e ABF:** procedura di risposta ai reclami entro 60 giorni e gestione dei ricorsi ABF.

Reati-presupposto collegati

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – compensi indebiti a funzionari della mandante per ottenere trattamenti di favore, approvazioni preferenziali o informazioni riservate.
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) – omissione o alterazione di dati nella reportistica verso la mandante.
- Reati tributari (artt. 2, 8 D.Lgs. 74/2000) – fatturazione irregolare delle provvigioni.
- Riciclaggio/autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter.1 c.p.) – gestione opaca di provvigioni e retrocessioni.

Protocolli di controllo specifici

- Inserimento obbligatorio nel contratto di mandato di clausole 231, con risoluzione per violazione del MOG.
- Reportistica periodica standardizzata, approvata dal Responsabile Operations prima dell'invio, con archiviazione integrale.
- Separazione della funzione commerciale dalla funzione compliance: il responsabile della produzione non può coincidere con il responsabile della verifica di conformità.
- Audit trail completo di tutte le comunicazioni formali con la mandante.
- Policy anti-conflitto di interesse con dichiarazioni annuali degli esponenti aziendali e dei responsabili delle relazioni con la mandante.
- Procedura di escalation reclami con tempistiche definite e tracciabilità integrale.

II.3 – Gestione della rete commerciale e delle provvigioni

Struttura della rete

La rete commerciale di Synthesis S.p.A. è composta da:

- **Collaboratori:** persone fisiche che operano per conto di Synthesis nel contatto con il pubblico, soggetti a prova valutativa OAM e requisiti di onorabilità ex art. 15 D.Lgs. 141/2010. Il collaboratore non può operare simultaneamente per più soggetti iscritti (art. 128-octies, comma 2, TUB).
- **Dipendenti a contatto con il pubblico:** personale dipendente addetto alla raccolta delle pratiche, soggetto ai medesimi obblighi formativi.

Divieti specifici

La Società fa divieto assoluto di avvalersi di “segnalatori” non iscritti ad alcun Albo o Elenco professionale. La Banca d'Italia ha espressamente segnalato l'irregolarità di tale prassi. La violazione del presente divieto costituisce illecito disciplinare grave e comporta la risoluzione del rapporto con il collaboratore responsabile.

Gestione del sistema provvigionale

- Le tabelle provvigionali sono approvate dal CdA e costituiscono parte integrante del contratto di collaborazione.
- Ogni deroga alle tabelle provvigionali standard deve essere autorizzata per iscritto dalla Direzione, con motivazione documentata e comunicazione preventiva all'OdV per importi eccedenti i limiti predefiniti.
- La riconciliazione tra provvigioni erogate e pratiche effettivamente perfezionate e liquidate dalla mandante è eseguita con cadenza almeno mensile dal Responsabile Amministrativo.
- È fatto divieto di qualsiasi forma di retrocessione di provvigioni non tracciata e non documentata.
- Il monitoraggio della concentrazione prevede alert automatici per: volumi anomali da singolo collaboratore (superiori alla media + 2 deviazioni standard), pratiche concentrate su un unico datore di lavoro (superiori al 40% della produzione del singolo collaboratore nel trimestre), tassi di approvazione anomali per singolo collaboratore.

II.4 – Rapporti con enti datori di lavoro e INPS

Il meccanismo della CQS prevede la trattenuta diretta dallo stipendio nella misura massima del 20% dello stipendio netto (un quinto). L'interazione con gli enti avviene nelle seguenti fasi:

- **Richiesta del certificato di stipendio:** acquisita al datore di lavoro (o della quota cedibile INPS per i pensionati).
- **Notifica formale:** comunicazione del contratto al datore di lavoro/INPS tramite PEC ai sensi del DPR 180/1950.
- **Benestare:** atto con cui il datore di lavoro/INPS conferma l'impegno alla trattenuta mensile.
- **Gestione variazioni:** cessazione del rapporto di lavoro, variazioni retributive, trattenuta del TFR per i cessati.

Protocolli di controllo specifici

- Invio di tutte le notifiche esclusivamente tramite PEC, con conservazione delle ricevute di avvenuta consegna nel fascicolo della pratica.

- Divieto assoluto di intermediazione per l'ottenimento del benessere: l'atto deve pervenire direttamente dal datore di lavoro. Nessun collaboratore può gestire o sollecitare il benessere per conto del cliente.
- Cross-check dell'autenticità del certificato di stipendio mediante contatto diretto con l'ufficio del personale del datore di lavoro.
- Divieto assoluto di compensi, utilità o regalie a referenti ATC (Amministrazione, Tesoreria, Contabilità) dei datori di lavoro, sia pubblici che privati. La violazione costituisce illecito disciplinare grave e comporta la segnalazione all'Autorità competente.
- Acquisizione della quota cedibile INPS esclusivamente tramite canali ufficiali (portale INPS o PEC).
- Controlli a campione sull'autenticità dei benessere ricevuti, su un campione non inferiore al 20% delle pratiche mensili.

II.5 – Onboarding e due diligence su collaboratori

Il D.Lgs. 141/2010 e il TUB impongono requisiti stringenti per l'inserimento di collaboratori nella rete. L'art. 128-novies, comma 4, TUB stabilisce la responsabilità solidale dell'agente per le condotte dei propri collaboratori.

Fasi dell'onboarding

- **1. Verifica requisiti di onorabilità (art. 15 D.Lgs. 141/2010):** assenza di condanne per bancarotta, usura, ricettazione, riciclaggio, reati contro la PA, reati finanziari; assenza di misure di prevenzione. La Società acquisisce il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti con il consenso dell'interessato, non limitandosi all'autocertificazione (Comunicazione OAM 12/16).
- **2. Verifica requisiti di professionalità (art. 14 D.Lgs. 141/2010):** diploma quinquennale, corso di formazione, superamento prova valutativa OAM.
- **3. Verifica iscrizione OAM:** controllo attivo sull'elenco pubblico OAM dello status di iscrizione del candidato.
- **4. Comunicazione all'OAM (art. 23 D.Lgs. 141/2010):** comunicazione tempestiva dei nominativi dei collaboratori inseriti.
- **5. Contrattualizzazione:** sottoscrizione del contratto di collaborazione contenente clausole 231, AML, divieto di plurimandato, obblighi formativi, clausola risolutiva espressa per decadenza dei requisiti.
- **6. Formazione iniziale obbligatoria:** normativa CQS, trasparenza TUB Titolo VI, antiriciclaggio, GDPR, Codice Etico e MOG.
- **7. Aggiornamento professionale biennale OAM:** monitoraggio automatizzato delle scadenze con alert a 90 e 30 giorni.
- **8. Due diligence periodica (almeno annuale):** riverifica dei requisiti di onorabilità, status OAM, assenza di procedimenti disciplinari, verifica dell'aggiornamento professionale.

Fascicolo personale del collaboratore

Per ciascun collaboratore deve essere costituito e mantenuto aggiornato un fascicolo personale contenente:

- Documentazione identificativa e curriculum vitae;
- Certificato casellario giudiziale e carichi pendenti;
- Attestazione superamento prova valutativa OAM;
- Contratto di collaborazione con clausole 231/AML;
- Attestati di formazione iniziale e continua;
- Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse (annuale);
- Esiti delle verifiche periodiche;
- Eventuali provvedimenti disciplinari;
- Comunicazione di cessazione (con data e motivazione).

SEZIONE III – PROTOCOLLI DI CONTROLLO

La presente Sezione formalizza i presidi operativi e i protocolli di controllo richiesti dall'OdV, con indicazione per ciascuno del responsabile, della frequenza, della documentazione e dei flussi informativi.

III.1 – Presidi AML/KYC

Organizzazione della funzione antiriciclaggio

- **Responsabile Antiriciclaggio (RA):** nominato dal CdA, sentito il Collegio Sindacale; può essere esternalizzato con nomina di un referente interno. Il RA riferisce direttamente al CdA e trasmette report periodici all'OdV.
- **Responsabile delle Segnalazioni (RSOS):** nominato e comunicato alla UIF; privo di responsabilità operative; può coincidere con il RA.

Procedure di adeguata verifica

Adeguata verifica ordinaria (art. 18 D.Lgs. 231/2007):

- Identificazione del cliente in presenza tramite documento d'identità in corso di validità;
- Identificazione dell'esecutore e del titolare effettivo;
- Acquisizione di informazioni su scopo e natura dell'operazione;
- Compilazione del modulo standardizzato di adeguata verifica;
- Conservazione di copia del documento d'identità e del modulo nel fascicolo KYC.

Adeguata verifica rafforzata (artt. 24-25 D.Lgs. 231/2007) – obbligatoria quando:

- Incongruenze documentali (dati non coerenti tra documenti diversi);
- Cliente qualificato come PEP (Persona Politicamente Esposta);
- Profilo reddituale anomalo del richiedente CQS rispetto alla qualifica e al datore di lavoro;
- Operazioni di rinnovo/estinzione anticipata entro 12 mesi;
- Operazioni con controparti residenti in paesi ad alto rischio;
- Qualsiasi altra circostanza da cui emerga un rischio elevato di riciclaggio.

Trasmissione dei dati alla mandante

I dati raccolti in sede di adeguata verifica sono trasmessi alla mandante entro 30 giorni dal compimento dell'operazione, in conformità all'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 231/2007. La trasmissione avviene attraverso i canali sicuri predisposti dalla mandante stessa.

III.2 – Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)

Procedura di segnalazione

Per gli agenti in attività finanziaria, la segnalazione SOS transita attraverso l'intermediario preponente (Avvera S.p.A.). La procedura interna si articola come segue:

- **Fase 1 – Rilevazione:** il dipendente o collaboratore rileva un'anomalia nell'operatività del cliente o nella documentazione presentata.
- **Fase 2 – Comunicazione interna:** il dipendente/collaboratore comunica senza ritardo l'anomalia al RSOS, utilizzando l'apposito modulo interno.
- **Fase 3 – Valutazione:** il RSOS valuta la fondatezza del sospetto, acquisendo ogni elemento utile e documentando l'analisi svolta.
- **Fase 4 – Trasmissione:** se il sospetto è fondato, il RSOS trasmette la segnalazione alla mandante per l'inoltro alla UIF tramite portale INFOSTAT-UIF.
- **Fase 5 – Archiviazione:** la segnalazione e la documentazione a supporto sono conservate in formato riservato per 10 anni.

Indicatori di anomalia specifici per il settore CQS

Costituiscono indicatori di anomalia che impongono un esame approfondito dell'operazione:

- Richieste reiterate di CQS dallo stesso soggetto in archi temporali ravvicinati (meno di 12 mesi);
- Documenti reddituali con incongruenze formali (formattazione anomala, font difformi, importi non coerenti) o sostanziali (dati discordanti tra busta paga e CU);
- Redditi dichiarati incompatibili con la professione o il livello di inquadramento;
- Sollecitazione a rinnovi senza reale esigenza finanziaria manifestata dal cliente;
- Concentrazione anomala di pratiche su specifici datori di lavoro intermediata dal medesimo collaboratore;
- Clienti che mostrano scarsa conoscenza del proprio rapporto di lavoro o delle condizioni del finanziamento;
- Uso frequente o ingiustificato di contanti per operazioni accessorie;
- Richiesta del cliente di intestare il finanziamento a un soggetto terzo.

Obblighi e divieti

Il divieto di comunicazione (tipping-off) è assoluto ai sensi degli artt. 39, 45-46 D.Lgs. 231/2007: è fatto divieto a chiunque di comunicare al cliente o a terzi l'avvenuta segnalazione o l'esistenza di un sospetto. La violazione del divieto di comunicazione è sanzionata penalmente.

La violazione degli obblighi di segnalazione comporta sanzioni amministrative da € 3.000 fino a € 300.000 per violazioni gravi o ripetute, oltre a possibili conseguenze penali.

III.3 – Tutela dei dati personali

Governance privacy

- **DPO:** nominato soggetto esterno indipendente, comunicato al Garante; i dati di contatto sono pubblicati sul sito web della Società e comunicati a tutti gli interessati nell'informativa privacy.
- **DPIA:** eseguita per i trattamenti a scopo valutativo/scoring creditizio, per il trattamento su larga scala di dati finanziari e reddituali, e per il trattamento di dati di soggetti vulnerabili (pensionati). Revisionata almeno annualmente e ad ogni variazione significativa dei trattamenti.

- **Registro dei trattamenti (art. 30 GDPR):** tenuto e aggiornato continuativamente, con revisione formale almeno annuale.

Procedura data breach

- **Rilevazione:** qualsiasi dipendente o collaboratore che venga a conoscenza di una violazione dei dati la comunica immediatamente al DPO e al Responsabile IT.
- **Contenimento:** il Responsabile IT adotta le misure immediate di contenimento della violazione (isolamento del sistema compromesso, revoca degli accessi, etc.).
- **Valutazione:** il DPO valuta la gravità della violazione e il rischio per i diritti e le libertà degli interessati.
- **Notifica al Garante:** se la violazione presenta un rischio per i diritti degli interessati, notifica entro 72 ore tramite il portale servizi.gdpr.it.
- **Comunicazione agli interessati:** se il rischio è elevato, comunicazione senza ingiustificato ritardo.
- **Registro delle violazioni:** ogni violazione è registrata con data, natura, conseguenze, misure adottate.
- **Report all'OdV:** il DPO trasmette report tempestivo all'OdV per ogni violazione significativa.

III.4 – Controlli antifrode documentale

Controlli di primo livello (operatore/agente)

- Controllo formale dei documenti: formato, font, loghi, coerenza dei dati, assenza di anomalie grafiche evidenti.
- Verifica della corrispondenza tra documento d'identità e persona fisica presente.
- Controllo di coerenza tra busta paga e CU: contributi INPS, IRPEF, TFR devono risultare coerenti.
- Verifica degli importi retributivi rispetto agli standard del CCNL applicabile.
- Verifica della veridicità del datore di lavoro tramite visura camerale CCIAA.

Controlli di secondo livello (back-office/compliance)

- Controllo incrociato con banche dati esterne (Registro Imprese, INPS ove autorizzato).
- Conferma del rapporto di impiego mediante contatto diretto con l'amministrazione del personale del datore di lavoro.
- Confronto degli importi retributivi con standard settoriali (tabelle CCNL pubbliche).
- Su campione non inferiore al 30% delle pratiche mensili e su tutte le pratiche con alert.

Fascicolo della pratica

Ogni pratica è corredata di un fascicolo completo contenente:

- Copia del documento d'identità del cliente;
- Documentazione reddituale (busta paga, CU, certificato di servizio);
- Modulo di adeguata verifica AML compilato e firmato;
- Informativa privacy firmata dal cliente;
- Evidenza di tutte le verifiche svolte (checklist firmata dall'operatore e dal verificatore di secondo livello);
- Contratto e SECCI sottoscritti;
- Notifica PEC e benessere;
- Eventuali note e segnalazioni.

Il fascicolo è conservato per 10 anni dalla cessazione del rapporto (allineamento con obblighi AML), in conservazione sostitutiva a norma del D.Lgs. 82/2005 (CAD).

III.5 – Controlli sulla rete commerciale

Sistema di Controllo Interno (D.M. MEF 22 gennaio 2014 n. 31)

Il D.M. 31/2014 impone l'adozione di un Sistema di Controllo Interno proporzionato alla complessità operativa. In conformità all'art. 5, Synthesis S.p.A. adotta le seguenti misure:

- Ispezioni annuali su almeno il 20% dei collaboratori esterni, con verifica documentale, osservazione dell'operatività e colloquio.
- Verifica semestrale dei requisiti di onorabilità e professionalità di tutti i collaboratori (status OAM, aggiornamento professionale).
- Monitoraggio continuo delle performance: alert automatici per tassi di approvazione anomali, concentrazione produttiva, volumi incompatibili con la struttura dell'agente.

Remunerazione e incentivazione

In conformità alla Comunicazione Banca d'Italia del 12 gennaio 2022, la Società adotta regole interne in materia di remunerazione e incentivazione tali da non incentivare il collocamento di prodotti non coerenti con la situazione economico-finanziaria dei clienti. In particolare:

- I sistemi incentivanti non sono collegati esclusivamente ai volumi di produzione, ma tengono conto di indicatori qualitativi (tasso di reclami, conformità documentale, esiti audit).
- I bonus sono subordinati all'assenza di provvedimenti disciplinari e alla regolarità degli adempimenti formativi e AML.
- Le politiche di remunerazione sono approvate dal CdA e comunicate all'OdV.

Whistleblowing (D.Lgs. 24/2023)

Synthesis S.p.A. è soggetta agli obblighi di cui al D.Lgs. 24/2023 in quanto opera nel settore dei servizi finanziari e della prevenzione del riciclaggio e ha adottato il MOG 231. La Società ha attivato:

- Piattaforma informatica che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione a supporto.
- Designazione dell'OdV quale gestore delle segnalazioni.
- Tre livelli di formazione: (i) generale per tutto il personale; (ii) specifica per le aree a rischio; (iii) mirata per il gestore delle segnalazioni.
- Divieto assoluto di atti ritorsivi nei confronti dei segnalanti, con sanzioni disciplinari per i trasgressori.

III.6 – Rapporti con le Autorità di Vigilanza

La Società designa un referente per ciascuna Autorità di Vigilanza, con procedure di risposta codificate:

Autorità	Referimento normativo	Obblighi principali	Referente interno
OAM	Art. 128-undecies TUB	Mantenimento iscrizione A7737; comunicazione variazioni; pagamento contributi; riscontro a richieste; collaborazione in ispezioni	Direzione
Banca d'Italia	Art. 128-decies TUB	Vigilanza trasparenza e correttezza; accertamenti ispettivi; Orientamenti CQS 2018 e Comunicazione 2022	Direzione / Compliance
UIF	Artt. 35-46 D.Lgs. 231/2007	Segnalazioni SOS (tramite mandante); risposte a richieste di approfondimento;	RSOS
Garante Privacy	GDPR / D.Lgs. 196/2003	Notifica data breach; risposte a ispezioni; comunicazione dati DPO; consultazione preventiva art. 36 GDPR	DPO

Per ciascuna Autorità è mantenuto un registro delle comunicazioni (inviate e ricevute) e un fascicolo ispettivo con la documentazione di supporto. Ogni comunicazione significativa è trasmessa tempestivamente all'OdV.

APPENDICE – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Normativa primaria

- D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. – Responsabilità amministrativa degli enti
- D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i. – Normativa antiriciclaggio
- D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) e s.m.i. – Testo Unico Bancario
- D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e s.m.i. – Disciplina agenti e mediatori creditizi
- Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. – Protezione dati personali
- D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 e s.m.i. – Reati tributari
- D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 – Whistleblowing
- Legge 28 giugno 2024 n. 90 – Cybersicurezza
- DPR 5 gennaio 1950 n. 180 – Cessione del quinto
- D.M. MEF 22 gennaio 2014 n. 31 – Controlli interni intermediari finanziari

Disposizioni di Banca d'Italia

- Disposizioni 26 marzo 2019 (agg. 2024-2025) – Organizzazione, procedure e controlli interni AML
- Provvedimento 24 agosto 2010 – Indicatori di anomalia
- Comunicazione 12 gennaio 2022 – Operazioni di finanziamento CQS/DP
- Orientamenti di vigilanza marzo 2018 – CQS

Linee guida e best practice

- Linee Guida Confindustria 8 giugno 2021 (approvate dal Min. Giustizia)
- Linee Guida CNDCEC per l'OdV – Informativa n. 169/2025 del 24 novembre 2025
- Principi Consolidati 2024 (CNDCEC, ABI, Confindustria, CNF)
- Protocollo Assofin finanziamenti CQS (aggiornato 2022)
- Quaderno di Ricerca Giuridica Banca d'Italia n. 97/2023

Giurisprudenza di riferimento

- Cass. Pen., Sez. VI, n. 4535/2025 – Idoneità del MOG: mappatura completa, documentazione OdV, budget adeguato
- Cass. Pen., Sez. VI, n. 26639/2024 – Insufficienza della mera adozione del Modello
- Cass. Pen., Sez. II, n. 35878/2023 – Autoriciclaggio: momento consumativo
- Cass. Pen., Sez. II, n. 9636/2025 – Proporzionalità misure patrimoniali
- Cass. Pen., Sez. V, n. 3211/2024 – Responsabilità 231 e controllo “di fatto”
- Cass. Pen., n. 16302/2022 – Prima conferma responsabilità 231 per reati tributari

Provvedimenti Garante Privacy

- Provvedimento 11 ottobre 2018 – Elenco trattamenti soggetti a DPIA
- Provvedimento 27 novembre 2008 – Log accessi amministratori di sistema
- Provvedimento 19 dicembre 2024 – Incompatibilità DPO e legale rappresentante

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Allegato Integrativo entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Synthesis S.p.A., rev. 04 del 16/03/2026.

La Direzione è responsabile dell'attuazione dei presidi e dei protocolli previsti dal presente Allegato, con il supporto delle funzioni Compliance, Antiriciclaggio, IT e del DPO. L'OdV vigila sull'effettiva implementazione e ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

Il presente Allegato è soggetto a revisione almeno annuale, ovvero ad ogni modifica normativa o organizzativa che ne renda necessario l'aggiornamento.

data	___16/03/2026_____
Il Presidente del CdA	_____
	(firma)